

# LA CURA PASTORALE DEI GRUPPI ETNICI CON SPECIALE RIGUARDO ALLE LORO LINGUE

UNO SVILUPPO DAL CONCILIO LATERANENSE IV AL CONCILIO DI TRENTO<sup>1</sup>

(THE PASTORAL CARE OF THE ETHNIC GROUPS, GIVING SPECIAL ATTENTION TO THEIR LANGUAGES)

*Fecha de recepción: 13 de diciembre de 2015 / Fecha de aceptación: 20 de enero de 2016*

S. Em. Péter Erdő  
*Arcivescovo metropolitano di Strigonio-Budapest  
Primate d'Ungheria*

*Riassunto:* Nel corso della storia, in diverso modo e misura, le strutture pastorali della Chiesa e la loro regolamentazione canonica hanno preso in considerazione la provenienza geografica e la lingua dei fedeli. La costituzione 9 del Concilio Lateranense IV, celebrato durante il pontificato di Innocenzo III, rappresenta un punto di svolta, nel quale è affrontata a livello istituzionale tutta la questione della cura pastorale dei fedeli di diversi riti e lingue. Questo saggio si propone di rilevare il significato e gli effetti della Costituzione lateranense, nonché lo sviluppo successivo della disciplina riguardo la lingua dei fedeli come criterio di organizzazione ecclesiastica, specialmente in riferimento alle parrocchie. I canonisti che si occupano del tema, hanno elaborato le proprie speculazioni scientifiche a supporto di tre interessi principali: l'interesse degli ufficiali della Curia a concedere un beneficio ovunque nella Chiesa; l'interesse dei principi a rendere necessario il consenso del sovrano alla nomina, o a rinforzare la posizione della lingua di stato; e, infine, l'interesse pastorale che la lingua dei fedeli locali sia ben conosciuta dal parroco e da chiunque altro che riceva un beneficio connesso con la cura pastorale.

*Parole chiave:* Concilio Lateranense IV, Innocenzo III, cura pastorale, lingua, rito.

*Abstract:* During the course of history, in various ways and measures, the pastoral structures of the Church and their canonical regulation have taken into account the geographical origin and the language of the faithful. The ninth constitution of the fourth Lateran Council, which was celebrated during the papacy of Innocent III, represents a turning point, in which the whole issue of the pastoral care of the faithful who belong to another rite or language was faced. This essay aims to find the meaning and the effects of the Lateran Constitution, as well as the successive development of the discipline about the language of the faithful (seen as a criterion of ecclesiastical organization), especially in reference to parishes. The canonists who deal with this issue elaborated their own scientific speculation in support to three main interests: the interest of the members of the Roman Curia in giving an ecclesiastical benefice everywhere in the whole Church; the interest of the sovereign in making his consent necessary when designating a priest, or in reinforcing the position of the language of the state; and, lastly, the pastoral interest in the fact that the language of the faithful is known by the priest and any other person who might receive a benefice related to the pastoral care.

*Keywords:* Fourth Lateran Council - Innocent III - pastoral care – language - rite

---

<sup>1</sup> Relazione pronunciata al Congresso Internazionale “Innocenzo III e il suo tempo. Dalla monarchia assoluta al Concilio Lateranense IV”, Murcia 9 dicembre 2015.

## 1. IL PROBLEMA

Nel mondo contemporaneo, anche nella Chiesa cattolica, emergono problemi connessi con la grande mobilità delle persone, con le loro differenze culturali, con la loro integrazione ed assimilazione. La lingua era ed è tutt'oggi un elemento fondamentale della cultura che mette in relazione ed integra, unisce i membri di una comunità. Essa è allo stesso tempo anche un punto di cristallizzazione di gruppi interni alle Chiese locali, per cui alcuni la considerano come un fattore che può causare divisioni interne alle parrocchie ed alle diocesi. In quale modo e misura le strutture pastorali e la rispettiva regolamentazione canonica devono prendere in considerazione la lingua dei fedeli?

Per poter dare una risposta adeguata è necessaria una visione teologica della Chiesa, ma anche un attento esame della sua storia disciplinare la quale costituisce, da una parte, un'importante fonte di conoscenza della convinzione teologica, dall'altra parte, rende possibile un approccio ben sfumato alle problematiche attuali.

Il pontificato di Innocenzo III, e specialmente il Concilio Lateranense IV sembra rappresentare una svolta nell'affrontare tutta la questione a livello istituzionale. In questo saggio cerchiamo di rilevare il significato e gli effetti della Costituzione lateranense, nonché lo sviluppo successivo della dottrina e della disciplina riguardo la lingua dei fedeli come criterio di organizzazione ecclesiastica, specialmente in riferimento alle parrocchie.

## 2. PRECEDENTI NELLA CHIESA ANTICA ED ALTO-MEDIEVALE

Già nell'ebraismo, che all'epoca di Cristo dimostrava certe tendenze all'universalismo ed alla missione<sup>2</sup>, ed è stato contrassegnato dalle diversità culturali della diaspora, era conosciuto come criterio per organizzare le varie comunità locali, le varie *sinagoghe*, la provenienza geografica – a volte anche linguistica e sociale – dei loro membri. Negli Atti degli Apostoli si legge, infatti, della sinagoga “... *dei Liberti, dei Cirenei, degli Alessandrini e di quelli della Cilicia e dell'Asia*” (At 6,9). Anche nei tempi più recenti si riscontravano sinagoghe askhenazi e sefardite nella stessa città distinte una dall'altra per la provenienza, per

---

<sup>2</sup> Cf. per es. ELIADE, M., *Vallási hiedelmek és eszmék története*, Budapest 2006, pp. 467-468, n. 204 (parte II, cap. XXV; trad. dell'*Histoire des croyances et des idées religieuses*, II, Paris 1978); SCHÜRER, E., *Storia del popolo giudaico al tempo di Gesù Cristo (175 a. C. – 135 d. C.)*, GIANOTTO, C. (ed.), III/1, Brescia 1997, pp. 211-244.

la lingua dei loro fedeli, ma anche per gli aspetti rituali connessi con le diverse tradizioni<sup>3</sup>. Esistevano pure sinagoghe speciali per i fedeli provenienti da una determinata città<sup>4</sup>.

Anche nella Chiesa dei tempi degli Apostoli sorgeva il problema etnico tra i fedeli. Nella Chiesa di Gerusalemme si sono distinti anche tra i cristiani, provenienti ancora praticamente tutti dall'ebraismo, prima “*quelli di lingua greca*” e “*quelli di lingua ebraica*” ossia aramaica (At 6,1). Poco dopo emergeva una differenza etnica, ma anche di ordine teologico tra i cristiani ebrei e quelli convertiti dal paganesimo ossia dalle *nazioni*. L'articolo della professione di fede sull'unità della Chiesa sembra che sia originalmente collegato con questa situazione. San Paolo ne parla ripetutamente. Nella lettera agli Efesini per esempio dice: “*Perciò ricordatevi che un tempo voi, pagani della carne [...] eravate senza Cristo, esclusi dalla cittadinanza d'Israele, estranei ai patti della promessa [...]. Ora invece, in Cristo Gesù, voi che un tempo eravate lontani, siete diventati vicini, grazie al sangue di Cristo. Egli infatti è la nostra pace, colui che di due ha fatto una cosa sola*” (Ef 2,11-14). Gli scrittori cristiani più antichi come Sant'Ignazio di Antiochia confermano questa visione sull'unità della Chiesa<sup>5</sup>, che ritorna anche più tardi, ad esempio nelle opere di Sant'Agostino<sup>6</sup>. Da questo concetto teologico dell'unità della Chiesa discende a livello organizzativo che i cristiani della stessa città non devono formare due comunità, una per i fedeli provenienti dall'ebraismo e un'altra per quelli convertiti dal paganesimo. Ciò sembra che sia servito come modello per il trattamento dei gruppi che, più tardi, tornavano da un'eresia nella comunione della Chiesa cattolica. All'inizio del sec. IV diversi Concili trattavano questo tema, specialmente il caso in cui anche il gruppo degli *ex* eretici aveva già un proprio vescovo. In tali circostanze l'unico vescovo della città è rimasto quello cattolico, mentre il vescovo che era tornato dall'eresia ha ricevuto una funzione subordinata (di presbitero o di corepiscopo)<sup>7</sup>.

<sup>3</sup> Per la città di Roma all'inizio del XVI sec. vedi per es. CAVIGLIA, S., *Alla scoperta della Roma ebraica. La storia, i luoghi, la vita della più antica comunità della diaspora*, Napoli 2013, p. 28 (“Il risultato fu una separazione fra i vari gruppi, ciascuno dei quali costituì la propria sinagoga con funzioni non solo religiose ma anche organizzative e amministrative. Gli spagnoli ne creavano addirittura due. Ce n'erano inoltre una siciliana, una francese e una tedesca, oltre a quattro di esclusiva appartenenza degli ebrei italiani”); per i secoli successivi cf. *ibidem* pp. 29-32.

<sup>4</sup> *Ibidem*; vedi anche per Budapest per es. FROJIMOVICS, K., KOMORÓCZY, G., PUSZTAY, V., STRBIK, A., *A zsidó Budapest. Emlékek, szertartások, történelem*, Budapest 1995, I, p. 118 (“sinagoga dei polacchi”), pp. 119-120 (“sinagoga dei franchi”, cioè dei sefarditi), II, pp. 476-477 (“Certcovo shil”), p. 479 (“Sochré Polin”) ecc. Non risulta però che questi ultimi abbiano avuto una piena autonomia come comunità.

<sup>5</sup> IGNATIUS, *Smyrn.* 1, 2.

<sup>6</sup> AUGUSTINUS, *Ps.* 126, 2: CCL 40, 1857.

<sup>7</sup> Conc. Nic. c. 8; cf. Conc. Antioch. (a. 331?) cc. 13 e 16; Conc. Sardic. cc. 11 e 17 o anche Conc. Arelat. (a. 314) c. 17.

L'elemento etnico poteva giocare un certo ruolo anche nell'adesione di alcuni gruppi – o persino nazioni – ad una tendenza qualificata eterodossa o scismatica. Basti far cenno alla separazione tra la Chiesa armena<sup>8</sup> o quella copta<sup>9</sup> e la Chiesa imperiale di Bisanzio.

Durante la missione evangelizzatrice alto-medievale tra i vari popoli, la tensione tra i cristiani di diversa lingua, appartenenza etnica e di diverse usanze, ha provocato non di rado delle situazioni difficili, per esempio tra i britannici ed altri popoli celtici da una parte, e gli anglosassoni dall'altra<sup>10</sup>. Anche le traduzioni della Bibbia e dei testi liturgici come pure di quelli canonico-disciplinari avevano una funzione importanti nella missione. L'opera dei Santi Cirillo e Metodio – molto discussa in quel tempo – ha lasciato dei risultati e ricordi preziosi fra i popoli slavi<sup>11</sup>. L'azione dei Santi Cirillo e Metodio è stata contrastata non solo per l'uso della lingua slava nella liturgia latina, ma anche per la creazione di sedi vescovili per i popoli slavi (per la Pannonia). Ciò avvenne però non con la creazione di due giurisdizioni sullo stesso territorio, bensì con la divisione del territorio di diocesi già esistenti<sup>12</sup> o con il ripristino della sede antica di Sirmium<sup>13</sup>.

In seguito alle crociate, e specialmente all'azione dei Veneziani che ebbe per effetto l'occupazione di Costantinopoli da parte degli occidentali nel 1204, il cristianesimo latino ha fatto un'esperienza significativa e di tipo nuovo della convivenza di diverse comunità cristiane d'oriente e d'occidente sullo stesso territorio, o persino nella stessa città. Situazioni simili non erano del tutto sconosciute nemmeno prima, soprattutto in Italia, ma anche nei Balcani fino all'Ungheria, come pure nell'Est europeo.

<sup>8</sup> Cf. per es. BECK, H.-G., «Die frühbyzantinische Kirche», in *Handbuch der Kirchengeschichte*, JEDIN, H. (Hrsg.), II/2, Freiburg-Basel-Wien 1975/1985, pp. 3-92, specialmente pp. 59-63.

<sup>9</sup> Ibidem, p. 49-55.

<sup>10</sup> Cf. EWIG, E., «Die lateinische Kirche im Übergang zum Frühmittelalter», in *Handbuch der Kirchengeschichte*, JEDIN, H. (Hrsg.), II/2, Freiburg-Basel-Wien 1975/1985, pp. 95-179, soprattutto pp. 168. 171-173. Di un tale conflitto vedi per es. BEDA, *Hist. Eccl.* III, 25.

<sup>11</sup> Cf. per es. BALICS, L., *A kereszténység története hazánk mai területén a magyarok letelepedéséig*, Budapest 1901, pp. 266-269.

<sup>12</sup> Cf. per es. WOLFRAM, H., *Arn von Salzburg und Karl der Große, in 1200 Jahre Erzbistum Salzburg. Die älteste Metropole im deutschen Sprachraum*, DOPSCH, H., KRAMML, P. F., WEIB, A. S. (Hrsg.), (Mitteilungen der Gesellschaft für Salzburger Landeskunde 18. Ergänzungsband), Salzburg 1999, pp. 23-25. 28. 30 n. 14.

<sup>13</sup> Cf. la lettera di Giovanni VIII: JE 2973 = JAFFÉ, P., *Regesta pontificum romanorum ab condita Ecclesia ad annum post Christum natum MCXCVIII*, LOEVENFELD, C. S., KALTENBRUNNER, F., EWALD, P., Lipsiae 1885, nr. 2973.

### 3. LA COSTITUZIONE 9 DEL CONCILIO LATERANENSE IV

#### 3.1 IL TESTO E IL SIGNIFICATO DELLA DISPOSIZIONE CONCILIARE

Immediatamente prima del Concilio Lateranense IV è sorto un conflitto circa l'elezione al patriarcato latino di Costantinopoli. Due pretendenti, il parroco veneziano della chiesa di San Paolo della città e l'arcivescovo di Herakleia hanno affermato di essere stati eletti legittimamente per quella sede patriarcale. Ambedue si sono recati a Roma per difendere i propri diritti. Il Papa, all'inizio del Concilio, seguendo il consiglio dei cardinali, ha deciso la questione in favore di Gervasio, arcivescovo latino di Herakleia<sup>14</sup>.

Il Concilio si è occupato della diversità delle lingue e dei riti delle nazioni nella Costituzione 9. Alla base c'era l'idea di Innocenzo III secondo la quale, attraverso la fondazione dell'Impero Latino di Costantinopoli si è verificata l'unità con i cristiani orientali<sup>15</sup>.

*“Siccome in molte parti nella stessa città e nella medesima diocesi sono mischiati popoli di diverse lingue che hanno nella stessa fede vari riti e usanze, comandiamo severamente – dice il concilio – che i pontefici di tali città ossia diocesi assicurino degli uomini idonei che, secondo la diversità dei riti e delle lingue, celebrino per loro il divino ufficio, amministrino i sacramenti ecclesiali, insegnandoli ugualmente per parole e per il loro esempio. Proibiamo però completamente che la stessa città ossia diocesi abbia diversi pontefici, come se un corpo avesse diverse teste come un mostro. Ma se per le cause sopra indicate una urgente necessità lo richiedesse, il pontefice del luogo si costituisca un presule cattolico che corrisponde a quelle nazioni<sup>16</sup> come vicario nelle cose appena menzionate che gli obbedisca in tutto e gli sia suddito”<sup>17</sup>.*

Al termine della Costituzione si prevede la scomunica *latae sententiae* e, nel caso di contumacia, la deposizione per quelli che – senza la dovuta nomina – entrano nella diocesi altrui e vi esercitano tali funzioni. In questi casi, se necessario, si deve richiedere anche l'aiuto del *brachium saeculare*<sup>18</sup>. Oltre ai precedenti storici menzionati, per la comprensione del significato originale di questa disposizione, come pure per la storia della sua influenza, va

<sup>14</sup> VON HEFELE, K.-J., LECLERCQ, H., *Histoire des Conciles d'après les documents originaux*, VI/1, Paris 1914, p. 1318. Cf. WOLTER, H., «Das Papsttum auf der Höhe seiner Macht (1198-1216)», in *Handbuch der Kirchengeschichte*, JEDIN, H. (Hrsg.), III/2, Freiburg-Basel-Wien 1968/1985, pp. 168-236, specialmente 210.

<sup>15</sup> WOLTER, H., «Das Papsttum auf...» cit. p. 211, n. 8. Cf. Conc. Later. IV, cc. 4, 5, 14.

<sup>16</sup> Il concetto di *natio* non è ancora univoco. Alle università esso si stacca non di rado dai criteri linguistici ed etnici. Al Concilio di Costanza (1414-1418) la votazione si organizzava secondo le *nationes*. Cf. BASDEVANT-GAUDEMET, B., «Église nationale. Histoire d'une expression», in EAD., *Église et Autorités. Études d'histoire de droit canonique médiéval*, (Cahiers de l'Institut d'Anthropologie Juridique 14), Paris 2006, pp. 286-289.

<sup>17</sup> Conc. Later. IV, c. 9: GARCÍA Y GARCÍA, A. (ed.), *Constitutiones Concilii quarti Lateranensis una cum Commentariis glossatorum*, (Monumenta Iuris Canonici A, 2), Città del Vaticano 1981, pp. 57-58.

<sup>18</sup> Ivi, p. 58.

precisato che, in base alle ricerche di Antonio García y García, “... *l’elaborazione delle costituzioni lateranensi non è opera del Concilio come tale, bensì esse sono state redatte prima di quell’assemblea per il pontefice canonista e teologo Innocenzo III*”<sup>19</sup>. Per la Costituzione 9 non si potevano trovare fonti testuali più antiche<sup>20</sup>. I gruppi menzionati nel testo si identificavano per la loro lingua, i loro riti ed i loro costumi (*mores*). I sacerdoti che devono essere incaricati dal vescovo del luogo per questi gruppi hanno tre compiti principali: la celebrazione della liturgia, l’amministrazione dei sacramenti – attività che tiene conto non solo degli aspetti liturgici, ma anche di quelli disciplinari – e l’insegnamento alla gente con le parole e l’esempio. Quest’ultima funzione, cioè l’insegnamento verbale, richiede, ovviamente, in modo speciale la conoscenza della lingua dei fedeli. Il vescovo locale deve inoltre, se lo richiede l’urgente necessità, nominare un vicario cattolico idoneo per la cura del rispettivo gruppo (*natio*) in questi campi. Questo vicario deve essere un presule (*praesul*) dipendente dal vescovo della città e non è uguale al vescovo diocesano. Conformemente al canone 8 del Concilio di Nicea si proibisce severamente che la stessa città o diocesi abbia due vescovi. Come ha sottolineato già Carl-Joseph Hefele, sono sbagliate quelle opinioni che cercavano di ridurre la diversità menzionata nella Costituzione lateranense alla diversità della lingua dell’omelia, mentre supponevano che tutti dovevano celebrare la liturgia in latino<sup>21</sup>.

Per chiarire ulteriormente il senso della disposizione conciliare giova vedere i titoli che indicavano il contenuto del canone nei diversi manoscritti che raccoglievano le costituzioni di questo concilio. Le rubriche date a questo canone nei codici sono assai differenti. In alcuni manoscritti mancano completamente. Molti altri fanno menzione soltanto della diversità dei riti<sup>22</sup>. In un codice si parla espressamente della lingua nella rubrica dicendo “*De officiis diuersarum linguarum celebrandis*”<sup>23</sup>. Tale riassunto però sembra restringere troppo il senso della Costituzione la quale parla anche dell’insegnamento dei fedeli e dell’amministrazione dei sacramenti che può significare più del rito liturgico. Comunque, anche questa rubrica sembra tener presente le comunità di cristiani orientali che avevano il proprio rito ed anche la propria lingua di celebrazione.

<sup>19</sup> GARCÍA Y GARCÍA, A. (ed.), *Constitutiones Concilii...*, cit. p. 6.

<sup>20</sup> Cf. *Ibidem*, pp. 12-15.

<sup>21</sup> VON HEFELE, K.-J., LECLERCQ, H., *Histoire des Conciles...*, cit. VI/1, p. 1340.

<sup>22</sup> GARCÍA Y GARCÍA, A. (ed.), *Constitutiones Concilii...*, cit. p. 143.

<sup>23</sup> Roma, Archivio della Basilica Lateranense, MS A.70 fol. 37r-43v; cf. GARCÍA Y GARCÍA, A. (ed.), *Constitutiones Concilii...*, cit. p. 143.

## 3.2 LA SPIEGAZIONE DELLA COSTITUZIONE LATERANENSE NELLE OPERE DEI CANONISTI

Poco dopo il Concilio, i canonisti cominciavano a glossare le sue costituzioni<sup>24</sup>. Anche i loro commenti gettano luce alla comprensione del testo tra i contemporanei. Giovanni Teutonico nel suo *Apparato* osserva che i vescovi devono anche pagare i sacerdoti da loro nominati per la cura pastorale dei diversi gruppi<sup>25</sup>. Poi si occupa della natura della potestà del vicario che viene eventualmente nominato per una tale comunità dicendo che esso ha potestà ordinaria e non delegata<sup>26</sup>. L'autore presuppone che questo vicario sarà un vescovo consacrato<sup>27</sup>. Tale vescovo aveva quindi una posizione del tutto analoga al vescovo ausiliare nominato vicario episcopale secondo il diritto canonico vigente<sup>28</sup>.

Vincenzo Ispano ribadisce ugualmente che i sacerdoti incaricati per i diversi gruppi dei fedeli devono esser pagati dal vescovo<sup>29</sup>. Mette pure in rilievo l'impossibilità di avere due vescovi come capi della stessa diocesi, ma riconosce la possibilità di dividere in due sia le parrocchie che le diocesi o gli altri benefici facendo dalla circoscrizione preesistente due realtà<sup>30</sup>. Questo brano dell'*Apparato* di Vincenzo era la base testuale della spiegazione di Damaso Ungaro sulla Costituzione 9 del Concilio Lateranense IV<sup>31</sup>. Damaso però ha trasformato il testo di Vincenzo e vi ha aggiunto le proprie osservazioni. Ha ripetuto il commento di Vincenzo sulla possibilità di dividere la diocesi in due, ma ha aggiunto che tale divisione s'intende nel senso territoriale (cioè non personale)<sup>32</sup>. Ha precisato che il vicario nominato per i gruppi menzionati ha giurisdizione contenziosa e anche volontaria, come pure

<sup>24</sup> Cf. GARCÍA Y GARCÍA, A., «The Fourth Lateran Council and the Canonists», in *The History of Medieval Canon Law in the Classical Period, 1140-1234: From Gratian to the Decretals of Pope Gregory IX*, HARTMANN, W., PENNINGTON, K. (eds.), Washington, D. C. 2008, pp. 367-378.

<sup>25</sup> IOANNES TEUTONICUS, *Apparatus in Concilium quartum Lateranense* ad c. 9 v. Quoniam [...] provideant uiros idoneos: GARCÍA Y GARCÍA, A. (ed.), *Constitutiones Concilii...*, cit. p. 201 ("suis expensis").

<sup>26</sup> *Ibidem* ad c. 9 v. constituat sibi uicarium in predictis: GARCÍA Y GARCÍA, A. (ed.), *Constitutiones Concilii...*, cit. p. 202.

<sup>27</sup> *Ibidem* ("Set a quo consecrabitur iste episcopus?").

<sup>28</sup> Vedi già VON HEFELE, K.-J., LECLERCQ, H., *Histoire des Conciles...*, cit. p. 1339, nt. 2.

<sup>29</sup> VINCENTIUS HISPANUS, *Apparatus in Concilium quartum Lateranense* ad c. 9 v. provideant uiros idoneos: GARCÍA Y GARCÍA, A. (ed.), *Constitutiones Concilii...*, cit. p. 303 ("in expensis episcopi").

<sup>30</sup> *Ibidem* ad c. 9 v. unum corpus: GARCÍA Y GARCÍA, A. (ed.), *Constitutiones Concilii...*, cit. p. 303 ("Istud determinat totum. Non enim est dubium quin una parochia diuidi possit in duas et unus episcopatus in duos et una prebenda in duas ut de cetero non sit una, quia illud prohibetur in Turonensi concilio, supra de prebend. Maioribus lib. i. [1 Comp. 3.5.10; X 3.5.8]. Possunt autem diuidi, ut sint due de cetero sicut fundus, ff. commun. predior. Si quis duas § i. [Dig. 8.4.6.1].

<sup>31</sup> GARCÍA Y GARCÍA, A. (ed.), *Constitutiones Concilii...*, cit. p. 414, nt. 33.

<sup>32</sup> DAMASUS, *Apparatus in Concilium quartum Lateranense* ad c. 9 v. diuersos pontifices habeat: GARCÍA Y GARCÍA, A. (ed.), *Constitutiones Concilii...*, cit. p. 423 ("Fiunt enim duo, ita quod resultant due conterminationes, non autem quod in una conterminatione sint duo episcopi, ut xvi. q. i. Plures [C. 16 q. 1 c. 54]").

compiti nell'esercizio delle funzioni connessi con il sacramento dell'ordine<sup>33</sup>. L'attività giudiziale di questi vicari per gruppi appartenenti ad un rito speciale è, infatti, attestata in Ungheria nel periodo tardo medievale. L'arcivescovo di Esztergom aveva per esempio un *vicario greco* nominato con il permesso del papa<sup>34</sup>. Di tali vicari Damaso sottolinea che conservano il loro ufficio anche dopo la morte del vescovo diocesano, perché (come vescovi) sono costituiti dal Papa<sup>35</sup>.

Bisogna osservare che il canone conciliare riguardante il rito e la lingua dei fedeli si inserisce, nelle costituzioni del Lateranense IV, in un contesto di riforma pastorale. Varie costituzioni<sup>36</sup> si occupano della scelta dei sacerdoti idonei, ben preparati e di buoni costumi per i diversi uffici connessi con la cura delle anime. Tra esse spicca la Costituzione 10 che segue direttamente il nostro canone appena analizzato e tratta sulla necessità di incaricare sacerdoti adatti per predicare, per ascoltare le confessioni e per altri compiti pastorali<sup>37</sup>. Il motivo dell'invio di questi sacerdoti al popolo è che, soprattutto nelle grandi diocesi, il vescovo non può visitare e curare pastoralmente tutto il popolo che gli è stato affidato<sup>38</sup>. Essi lavorano come sostituti del vescovo e quindi devono essere remunerati da lui<sup>39</sup>. I primi interpreti della Costituzione 9 dello stesso Concilio, sia Giovanni Teutonico<sup>40</sup> che Vincenzo

<sup>33</sup> Ibidem ad c. 9 v. *constituat sibi uicarium in predictis*: GARCÍA Y GARCÍA, A. (ed.), *Constitutiones Concilii...*, cit. p. 423 (“et ita erit uicarius episcopi in hiis que ad uoluntariam iurisdictionem pertinent et in hiis que ad contentiosam iurisdictionem. Item in hiis que sunt ordinis”).

<sup>34</sup> LEONE X, 16 maggio 1521: BÓNIS, G., *Szentszéki regeszták. Iratok az egyházi bírászkodás történetéhez a középkori Magyarországon*, BALOGH, E. (ed.), Budapest 1997, n. 4290 (“episcopus circa negotia et causas dictorum Grecorum, vicarium Grecum isipsis Grecis gratum, vel per ipsos Grecos eligendum ... deputare, quodque in causis appellationis ad metropolitanum ... dictus metropolitanus similiter in dictis causis iudicem Grecum deputare teneatur”), TÖRÖK, J. (ed.), *Magyarország prímása. Közjogi és történelmi vázlat*, Pest 1859, II, p. 94. Si sono tuttavia conservati documenti del 1525 che dimostrano che il vicario generale (latino) di Esztergom ha giudicato in una causa in cui i convenuti erano greci. Cf. ERDŐ, P., «Das älteste Protokollbuch des Vikariatsgerichts von Esztergom (Ungarn)», in *Festschrift Rudolf Weigand* (Studia Gratiana 27), 1996, p. 79 = ID., *Kirchenrecht im mittelalterlichen Ungarn. Gesammelte Studien* (Aus Religion und Recht 3), Berlin 2005, 110 (Domine Agathe contra Grecos“). Cf. ID., «Eastern Europe», in *The History of Courts and Procedure in Medieval Canon Law*, HARTMANN, W., PENNINGTON, K. (ed.), Washington, D. C. 2016, pp. 599-654, specialmente p. 622 (in corso di stampa).

<sup>35</sup> DAMASUS, *Apparatus in Concilium quartum Lateranense* ad c. 9 v. *constituat sibi uicarium in predictis*: GARCÍA Y GARCÍA, A. (ed.), *Constitutiones Concilii...*, cit. p. 423 (“Et remanebit iste presul etiam mortuo maiori episcopo et alio ei substituto, cum constituatur per auctoritatem pape, licet sit uicarius episcopi, ut supra de offic. uicar. Ad hec lib. i. [1 Comp. 1.20.4]”).

<sup>36</sup> Per es. cc. 10, 26, 27, 29 ecc.

<sup>37</sup> GARCÍA Y GARCÍA, A. (ed.), *Constitutiones Concilii...*, cit. pp. 58-59, cit. 59 (“episcopi possint coadiutores et cooperatores habere, non solum in predicationis officio uerum etiam in audiendis confessionibus et penitentiis iniungendis ac ceteris que ad salutem pertinent animarum”).

<sup>38</sup> Ibidem, p. 58.

<sup>39</sup> Ibidem (“qui plebes sibi commissas uice ipsorum ... sollicitè uisitantes, eas uerbo edificent et exemplo; quibus ipsi cum indigerint, congrue necessaria subministrent”).

<sup>40</sup> IOANNES TEUTONICUS, *Apparatus in Concilium quartum Lateranense* ad c. 9 v. Quoniam ... *prouideant uiros idoneos*: GARCÍA Y GARCÍA, A. (ed.), *Constitutiones Concilii...*, cit. p. 201 (“suis expensis, ut infra c. proximo [Conc. Later. IV, c. 10; 4 Comp. 1.13.3; X 1.13.15]”).

Ispano<sup>41</sup> e Damaso Ungaro<sup>42</sup> fanno un riferimento esplicito alla Costituzione 10 usandolo come argomento per provare che anche i sacerdoti incaricati della cura dei gruppi linguistici o rituali devono essere pagati dal vescovo. Essi considerano quindi il compito di quest'ultimi sacerdoti quasi come una *sottospecie* della funzione dei sacerdoti mandati dal vescovo per predicare, insegnare ed ascoltare le confessioni.

Due altri brevi riassunti antichi della Costituzione lateranense 9 si trovano nei *Casus Parisienses*<sup>43</sup> e nei *Casus Fuldenses*. Quest'ultima opera però non menziona nel riassunto il rito, ma soltanto la lingua dei fedeli<sup>44</sup> considerando quindi già la sola differenza di lingua un motivo per cui bisogna dedicare una speciale attenzione pastorale alla comunità.

#### 4. LA COSTITUZIONE 9 DEL CONCILIO LATERANENSE IV NELLE COLLEZIONI DI DECRETALI

##### 4.1 L'INSERIMENTO DELLA DISPOSIZIONE NELLE COLLEZIONI E LE SPIEGAZIONI ANTICHE

Poco dopo il Concilio, le sue costituzioni sono state inserite nella *Compilatio quarta* (1216-1217). Vi figura anche il capitolo 9<sup>45</sup>. Il redattore di questa collezione era Giovanni Teutonico il quale ha redatto anche l'unico<sup>46</sup> apparato di glosse a questa Compilazione. Per il suo apparato egli usa l'apparato proprio apposto alle costituzioni del Concilio Lateranense IV, ma tiene conto anche di quello di Vincenzo Ispano.

Lo stesso capitolo 9 del Concilio è entrato poi nel *Liber Extra* di Gregorio IX<sup>47</sup>. Così divenne oggetto di commenti a volte approfonditi e creativi nella letteratura decretalistica durante lunghi secoli.

Il lungo sommario che precede questo capitolo nel *Liber Extra* parla soltanto di varietà di lingue e non fa menzione del rito o di altri criteri che possono determinare l'identità dei

<sup>41</sup> VINCENTIUS HISPANUS, *Apparatus in Concilium quartum Lateranense* ad c. 9 v. Quoniam in plerisque ... provideant uiros idoneos: GARCÍA Y GARCÍA, A. (ed.), *Constitutiones Concilii...*, cit. p. 303.

<sup>42</sup> DAMASUS, *Apparatus in Concilium quartum Lateranense* ad c. 9 v. Quoniam in plerisque ... provideant uiros idoneos: GARCÍA Y GARCÍA, A. (ed.), *Constitutiones Concilii...*, cit. p. 423.

<sup>43</sup> *Casus Parisienses* c. 9: GARCÍA Y GARCÍA, A. (ed.), *Constitutiones Concilii...*, cit. p. 468 ("populi diuersarum linguarum et rituum et unius fidei").

<sup>44</sup> *Casus Fuldenses* c. 9: GARCÍA Y GARCÍA, A. (ed.), *Constitutiones Concilii...*, cit. p. 485 ("Vbi sunt diuerse lingue, conformes rectores debent poni qui ministrent sacramenta et instruant uerbo et exemplo").

<sup>45</sup> 4 Comp. 1.13.2.

<sup>46</sup> Cf. per es. CAIRNS, J. W., DU PLESSIS, P. J., *The Creation of the Ius Commune: From Casus to Regula*, Edinburgh 2010, p. 42.

<sup>47</sup> X 1.31.14: ed. *Corpus Iuris Canonici. Pars secunda: Decretalium collectiones*, FRIEDBERG, A. (ed.), Lipsiae 1881, pp. 191-192.

vari gruppi dei fedeli<sup>48</sup>. Eppure dice che per questi gruppi bisogna celebrare gli *officia* secondo le varietà delle lingue.

La Glossa ordinaria alle Decretali di Gregorio IX di Bernardo da Parma riassume i commenti dei decenni precedenti. Riesce a formulare con chiarezza che il motivo perché un vescovo vicario è subordinato al vescovo diocesano locale, è il suo ufficio<sup>49</sup>. Emerge pure il pensiero visto già nell'*Apparato* di Damaso Ungaro, che l'ufficio di questo vicario rimane anche dopo la morte del vescovo. Anche sotto quest'aspetto, la posizione di un tale vescovo *ausiliare* corrisponde a quella dei vescovi suffraganei – nome che emerge già nell'*Apparato* di Giovanni Teutonico alle Costituzioni Lateranensi<sup>50</sup>.

#### 4.2 INNOCENZO E OSTIENSE

Uno dei commenti più autorevoli alle Decretali di Gregorio IX è stato senza dubbio l'opera di Innocenzo IV (Sinibaldo de'Fieschi), anche se oggi alcuni lo rimproverino per la sua non troppo grande originalità. Dal Commentario di Innocenzo IV al rispettivo brano del *Liber Extra* risulta che l'autore ha tenuto presente un'immagine dei gruppi menzionati nel capitolo 9 del Concilio Lateranense IV, secondo il quale essi erano caratterizzati sia dalla loro lingua che dal loro rito, anzi avevano una propria lingua liturgica. Egli parla, infatti, dei popoli saraceni, latini e greci che “*abitano tra di noi*”<sup>51</sup>. Per quanto riguarda la condizione del vicario insignito di carattere episcopale che il vescovo diocesano può nominare per tali popoli, si precisa che egli può essere chiamato da un'altra diocesi, e in questo caso il motivo

<sup>48</sup> Summarium ad X 1.31.14: ed. *Corpus Iuris Canonici*, II, *Decretales Gregorii Papae IX suae integritati una cum glossis restituae*, Romae 1582, p. 413 (“Cum in civitate vel dioecesi sunt populi diversarum linguarum, episcopus debet providere eis per viros idoneos, qui secundum varietatem linguarum officia eis celebrent, et sacramenta ministrent. Et si urgens est necessitas, constituat sibi vicarium pontificem illius linguae, non tamen propter hoc eadem dioecesis debet habere duos episcopos”).

<sup>49</sup> BERNARDO DA PARMA, *Glossa ordinaria ad X 1.31.14 v. Necessitas*: (ed.) *Corpus Iuris Canonici*, II, *Decretales Gregorii Papae IX suae integritati una cum glossis restituae*, Romae 1582, p. 413 (“... ille pontifex subest dioecetano ratione officii quod exercet in eius dioecesi tamquam vicarius, ut sequens littera dicit: secus in illa decre. ad supplicationem”).

<sup>50</sup> Ibidem ad X 1.31.14 v. Vicarium: ed. Romae 1582, p. 413 (“Et tamen habebit iste vicarius ordinariam iurisdictionem sive potestatem, supra de offi. archid. ad hoc. [X 1.23.7] et 25. dist. perlectis. [D. 25 c. 1] ubi archidiaconus est vicarius episcopi, et tamen iurisdictione sua ordinaria est perpetua. Sic videtur quod aliquis qui non est archiepiscopus, potest habere suffraganeum”). Cf. IOANNES TEUTONICUS, *Apparatus in Concilium quartum Lateranense ad c. 9 v. constituat sibi vicarium in predictis*: GARCÍA Y GARCÍA, A. (ed.), *Costitutiones Concilii...*, cit. p. 202.

<sup>51</sup> SINIBALDO DEI FIESCHI (INNOCENTIUS IV), *Commentaria super libros quinque Decretalium*, ad X 1.31.14 v. Quoniam in plerisque, ed. Francofurti ad Moenum 1570, fol. 152vb (“Populi Sarraceni, Latini et Graeci, qui inter nos habitant”).

del suo dovere di obbedienza al vescovo diocesano locale è il fatto che da lui ha ricevuto questo incarico<sup>52</sup>.

A proposito di questo capitolo, si cita per lunghi secoli l'osservazione dell'Ostiense che cerca di precisare l'ambito della giurisdizione di questi vicari speciali. Egli sottolinea infatti che un tale vicario ha giurisdizione *“tra quelli che sono della sua lingua”*<sup>53</sup>. Ecco il punto, dove appare comunque l'aspetto personale della giurisdizione! Non a livello di vescovi diocesani o diocesi personali, perché si considera necessario che vi sia un solo vescovo in una città (conservando un concetto territoriale di diocesi, cioè mettendo ancora più accento all'elemento territoriale che a quello personale), ma a livello dei diversi vicari generali dello stesso vescovo, la competenza dei quali viene determinata però in base all'elemento personale. Il criterio sufficiente sembra essere già la lingua. Tale criterio non viene ancora precisato fino a fondo. Ad ogni caso, nella *Summa* dell'Ostiense si parla anche della nazionalità (*natio*) dei fedeli come argomento che giustifica la nomina di un vicario<sup>54</sup>.

Merita una menzione speciale anche il modo come l'autore identifica il vicario o il sacerdote appropriato per la cura pastorale di questi gruppi speciali. Non si accontenta della conoscenza della lingua, ma richiede l'appartenenza allo stesso gruppo, condizione comprensibile specialmente se si riferisce alle comunità di un certo rito<sup>55</sup>. Si tiene presente però anche la possibilità che il pastore venga da un altro ambiente. In tal caso egli deve adattarsi e cercare di procedere in conformità delle capacità e delle usanze della gente<sup>56</sup>.

<sup>52</sup> Ibidem ad X 1.31.14 v. *Necessitas*: ed. Francofurti ad Moenum 1570, fol. 152vb (“hic apparet hoc ipsum de dispositione esse. arg. 7. q. 1. non autem [C.7 q.1 c.12]. 1. q. 7. quod pro remedio [C.1 q.7 c.7] ad idem. sup/ra/. de renun. ad sup. [X 1.9.9] et hoc ex verbo apparet, ibi cui concessimus. Et hoc intelligo, nisi primo episcopus in dioce/si/ alterius ad aliquod officium cui ratione illi debebant subesse, secus si alias vocaret ad supplendum defectum suum. 7. q. 1. pontifices [C.7 q.1 c.4]”).

<sup>53</sup> ENRICO DA SUSA (HOSTIENSIS), *Commentaria in Decretales*, ad X 1.31.14 v. *Vicarium*: ed. Venetiis 1581 (rist. Torino 1965), I, fol. 165v, n. 5 (Qui etiam inter illos qui suae linguae sunt ordinariam iurisdictionem habebit, sicut dicitur de archidiacono et archipresbytero, qui vicarii episcopi sunt, et tamen ordinariam iurisdictionem dicuntur habere xxv. di. perlectis. [D. 25 c. 1] supra de of. archi. et de of. archipr. c. i. c. j. [X 1.23.1; X 1.24.1]”).

<sup>54</sup> ENRICO DA SUSA (HOSTIENSIS), *Summa*, Lib. I, tit. de officio vicarii (31), nr. 5: ed. Lugduni 1537 (rist. Aalen 1962), fol 46rb (“In quibus casibus sit licitum per vicarium deservire ... Sextus est ratione diverse nationis. infra. de offi. ordi. quoniam. [X 1.31.14] supra de tempo. ordi. quod translationem [X 1.11.11]”).

<sup>55</sup> ENRICO DA SUSA (HOSTIENSIS), *Commentaria* ad X 1.31.14 v. *Conformem*: ed. Venetiis 1581 (rist. Torino 1965), I, fol. 165v, n. 4 (“sicut parochiani Graeci sunt, ita et ipse Graecus sit, et ipsorum ritus servet”).

<sup>56</sup> Ibidem n. 5 (“Nota ergo hic, quod quilibet debet se conformare quantum potest et decet illorum moribus, inter quos conversatur xli. di. quisquis [D. 41. c. 1] et capacitati eorum quos decet viii. quaestio i. oportet [C. 8 q. 1 c. 12] et intelligentiae eorum, quibus praedicat xliii. di. sit rector. [D. 43 c. 1] et c. in mandatis. [D. 43 c. 2] et in summa. magni sibi faciunt provinciales et honorificum reputant, si eorum consuetudines observentur et commendentur, ut patet ff. de of. procon. si in aliquam [Dig. 1.16.7]”).

## 4.3 LA SINTESI DI GIOVANNI D'ANDREA

Giovanni d'Andrea poi, riassumendo i pensieri dei canonisti più antichi, nella sua *Commentaria Novella*, nel *Casus* introduttivo al capitolo commentato distingue quattro elementi importanti del testo: 1. Dove il popolo della città ha lingue diverse, il vescovo deve prendere cura dei fedeli nominando per loro delle persone idonee per *officiare*, per celebrare la liturgia e per amministrare i sacramenti. Il vescovo locale può nominare anche dei vicari per tali comunità. 2. È vietato comunque che una diocesi abbia diversi vescovi diocesani propri. 3. Se per tale funzione l'urgente necessità la richiede, il vescovo diocesano può nominare per se un presule cattolico come vicario per tali gruppi. 4. Se qualcuno (vescovo esterno, ecc.) si usurpa tali funzioni, sarà severamente punito<sup>57</sup>. Riguardo le lingue, l'autore spiegando la rispettiva frase parla di greci, latini, herminii (armeni?) e loro simili, o di Citramontani ed Ultramontani, che vivono "... *come dicono nelle diocesi di Trento e di Verona*"<sup>58</sup>. Più tardi il Panormitano elenca degli esempi concreti del bilinguismo all'interno della stessa città. "*Accade infatti spesso – scrive – che ci sono nella stessa città greci e latini come a Costantinopoli o in molte parti nella Calabria. Oppure italiani e tedeschi come nella città di Trento. O francesi e tedeschi come a Metz*"<sup>59</sup>.

Secondo Giovanni d'Andrea, la parola *ritus* si riferisce nel capitolo commentato ai sacramenti, la parola *mores* invece alle altre cose<sup>60</sup>. Dopo brevi riferimenti alla questione di chi sono idonei a questo ministero speciale e di quale insegnamento devono dare<sup>61</sup>, Giovanni d'Andrea fa cenno alla condizione speciale di Venezia, osservando che la loro situazione non è contraria a questa norma, perché il patriarca ha il titolo di Grado (e non di Venezia)<sup>62</sup>. La parola *praesul* usata nella Costituzione Lateranense per indicare la persona che deve essere nominata a vicario per i gruppi speciali significa, secondo l'autore, qualsiasi prelado e non soltanto il vescovo. Ma l'Ostiense e altri intendono sotto prelado, in questo contesto, un

<sup>57</sup> GIOVANNI D'ANDREA (IOANNES ANDREAE), *In Primum Decretalium Librum Novella Commentaria*, ad X 1.31.14 *Casus*: ed. Venetiis 1612, fol. 255rb.

<sup>58</sup> *Ibidem* ad X 1.31.14 v. *Linguarum*: ed. Venetiis 1612, fol. 255rb ("Ut Graeci et Latini, de tempo. ordi. cum secundum [X 1.11.9], vel Herminii, et his similes, vel Citramontani et Ultramontani, ut fertur in dioecesi Veronen/si/ et Tridentina. Et est simile de decimis. in aliquibus [X 3.30.32]").

<sup>59</sup> NICCOLÒ TEDESCHI (PANORMITANUS), *Commentaria in Decretales*, ad X 1.31.14 v. *Prohibemus*, n. 2: ed. Venetiis 1570, I/2, fol. 154vb ("...in eadem civitate sunt Graeci et Latini ut in civitate Constantinopolitana, et in multis locis Calabriae. Item Italici et Teutonici, ut in civitate Tridentina. Item Gallici et Teutonici, ut in civitate Meten").

<sup>60</sup> *Ibidem* ad X 1.31.14 v. *Ritus* e v. *Mores*: ed. Venetiis 1612, fol. 255rb.

<sup>61</sup> *Ibidem* ad X 1.31.14 v. *Idoneos*: ed. Venetiis 1612, fol. 255rb ("de rescrip. cum adeo [X 1.3.17], de electio. causam [X 1.6.8]") e v. *Instruendo*: *ibidem* ("sic supra de electio. cum in cunctis [X 1.6.7], supra de statu monac. cum ad mona. [X 3.35.6] Hostien/sis").

<sup>62</sup> *Ibidem* ad X 1.31.14 v. *Pontifices*: ed. Venetiis 1612, fol. 255rb ("80. distinctione. capitulo secundo [D. 80 c. 2], nec. ob. de Venetis: quia patriarcha Gradensis est, ut ibi no").

presule consacrato vescovo. Se non fosse vescovo, non potrebbe conferire i sacri ordini. Ma questo vescovo non sarà vescovo diocesano di quel posto, bensì vicario del vescovo locale<sup>63</sup>. Giovanni d'Andrea dedica la dovuta attenzione anche all'aspetto pastorale. I fedeli di una certa lingua o di un rito speciale vengono chiamati da lui *parochiani*<sup>64</sup>. Tale terminologia può ricordare al fatto che la questione della pastorale di questi gruppi sorge frequentemente a livello delle parrocchie, cosa che apparirà chiaramente nelle *Regole della Cancelleria*. Ad ogni caso, il nostro autore, con riferimento a Goffredo da Trani, riassume come principio giuridico-pastorale che i sacerdoti mandati ad una certa comunità devono adattarsi alle loro usanze (legittime), alle doti di quelli che devono essere insegnati e alla capacità di comprendere di quelli per i quali devono predicare<sup>65</sup>. Aggiunge anche l'osservazione proveniente dall'esperienza della pubblica amministrazione dell'Impero Romano e ribadita dall'Ostiense, secondo la quale gli abitanti delle provincie apprezzano molto se vengono rispettate le loro usanze<sup>66</sup>. Questo principio, anche se Giovanni d'Andrea non lo dice espressamente, significa pure che il rispetto per le usanze e le lingue proprie dei fedeli è da raccomandare pure nel caso in cui questi fedeli capiscono anche un'altra lingua.

##### 5. LA CONOSCENZA DELLA LINGUA DEI FEDELI NELLE *REGULAE CANCELLARIAE*

Tra le diverse norme canoniche che riguardano la questione della conoscenza della lingua dei fedeli come condizione di conferimento di benefici spiccano le *Regulae Cancellariae* le quali costituiscono, dall'epoca di Giovanni XXII, un genere distinto dagli altri documenti della Cancelleria Apostolica<sup>67</sup>. Secondo la Regola 71 di Gregorio XI, quelli che

<sup>63</sup> Ibidem ad X 1.31.14 v. Praesulem: ed. Venetiis 1612, fol. 255rb (“id est praelatum, sive rectorem, non tamen episcopum. Est enim praesulis nomen generale, sicut et praesidis. ff. de officio praesi. leg. 1 [Dig. 1.18.1], et praepositi, infra de verborum significatio. quamvis. [X 5.40.9] secundum Goffred/um/. Sed Hostiens/is/ et Abb/as/ intelligunt de praesule episcopo; alias non posset ordines celebrare; non tamen erit episcopus illius loci, sed episcopi vicarius: ut dicitur hic, si ergo sunt parochiani Graeci, habebit episcopus vicarios Graecos”).

<sup>64</sup> Ibidem.

<sup>65</sup> Ibidem ad X 1.31.14 v. Conformem: ed. Venetiis 1612, fol. 255rb (“conformare se debet quis moribus ipsorum, cum quibus vivit. 41. distinctio. quisquis. [D.41 c.1] et capacitati eorum quos decet. octava quaestione prima. oportet. [C.8 q.1 c.12] et intelligentiae eorum, quibus praedicat. 43. distinctione sit rector [D.43 c.1], Goffred/us/ et provinciales sibi magnum reputant, si suae consuetudines commendentur, et servantur. ff. de officio procons. si in aliqua [Dig. 1.16.7], Hostiens/is/”).

<sup>66</sup> Ibidem.

<sup>67</sup> Cf. TANGL, M., *Die päpstlichen Kanzleiordnungen von 1200-1500*, Innsbruck 1894 (rist. Aalen 1959), IV; VON OTTENTHAL, E., *Regulae Cancellariae Apostolicae. Die päpstlichen Kanzleiregeln von Johannes XXII. bis Nikolaus V.*, Innsbruck 1888 (rist. Aalen 1968), VIII-XIII; DEL RE, N., *La Curia Romana. Lineamenti storico-giuridici* (Sussidi eruditi 23), Roma 1970<sup>3</sup>, pp. 285-286. MEYER, A., «Spätmittelalterliche päpstliche Kanzleiregeln», in *Von der Ordnung zur Norm: Statuten in Mittelalter und Frühen Neuzeit*, DROSSBACH, G. (Hrsg.), Paderborn 2010, pp. 95-108, specialmente 101. Per una bibliografia sul genere vedi FRENZ, T., *Bibliographie zur Diplomatik und verwandten Fachgebieten der Historischen Hilfswissenschaften mit besonderer Berücksichtigung der Papsturkunden. Herrscherurkunden, Päpste, Geschäftsgang*,

volevano ottenere una parrocchia con una provvista pontificia o con un rispettivo mandato pontificio dovevano capire e parlare in modo comprensibile la lingua di quel luogo, dove si trovava la parrocchia. Nel caso contrario la provvista o il mandato doveva essere nullo<sup>68</sup>. La formula sembra assai cauta nel senso che non si parla della lingua dei fedeli, ma di quella del luogo. Non risulta quindi che si tengano presenti le parrocchie personali, bensì quelle territoriali. La stessa regola veniva rinnovata attraverso la Regola 75 di Benedetto XIII<sup>69</sup>, come pure dalla Regola 6 di Alessandro V<sup>70</sup>, in cui l'approvazione delle regole più antiche viene fatta in forma generale. Si rinnova poi la regola di Gregorio XI sulla parrocchia anche nella Regola 63 di Eugenio IV, dove si estende però questa norma anche alle grazie che si attendono (*expectativa*)<sup>71</sup>. Quest'ultima disposizione di Eugenio IV si ripete invece nella Regola 19 di Nicola V<sup>72</sup>. Dalla metà del sec. XV il testo delle *Regole della Cancelleria* si ripete sotto ogni pontificato in modo costante<sup>73</sup>. Nella Regola 24 di Alessandro V emergono però nuovi elementi: la norma circa le parrocchie è stata ripetuta in un'altra regola<sup>74</sup> dello stesso pontefice, qui invece si parla dei benefici che comportano il dovere della cura delle anime e che possono essere ben più grandi di una parrocchia, e si ribadisce che nessuno può ottenere validamente delle grazie pontificie che conferiscono tali benefici o danno diritto di aspettativa nei loro riguardi od altri diritti “*al di fuori della sua propria lingua*” (“*extra suum proprium ydioma*”)<sup>75</sup>. Tali grazie sarebbero invalide e non dovrebbero essere inviate neanche le rispettive lettere apostoliche, eccetto se i destinatari sono cardinali<sup>76</sup>. Da questo punto, la questione della conoscenza della lingua assume una dimensione più o meno politica. Ciò diventa evidente nella forma in cui la Regola 32 di Eugenio IV ripete e trasforma questa disposizione. Si dice infatti che nessuno può ottenere una *gratiam expectativam* fuori della sua nazione, tranne se capisce la rispettiva lingua<sup>77</sup>. Quest'ultima forma della regola si ripete

---

*Kanzleiordnungen, -regeln, -leitfäden*: [http://www.phil.uni-passau.de/histhw/bibliographie/2p\\_Gesch\\_Kanzle...](http://www.phil.uni-passau.de/histhw/bibliographie/2p_Gesch_Kanzle...) (Consultato 04.08.2015).

<sup>68</sup> VON OTTENTHAL, E. (ed.), *Regulae Cancellariae Apostolicae...*, cit. p. 40 (“nisi persona bene intelligat et intelligibiliter loquatur ydioma illius loci ubi dicta parrochialis ecclesia consistat”).

<sup>69</sup> VON OTTENTHAL, E. (ed.), *Regulae Cancellariae Apostolicae...*, cit. p. 136.

<sup>70</sup> *Ibidem*, p. 161 (“dominus noster approbavit et renovavit omnes regulas et ordinationes alias non revocatas vel limitatas suorum predecessorum usque ad Gregorium XI inclusive”).

<sup>71</sup> *Ibidem*, p. 247 (“provideri aut gratiam expectativam concedere”). Per tali grazie vedi MOLLAT, G., «Expectatives», in *Dictionnaire de droit canonique*, NAZ, R. (dir.), V, Paris 1953, pp. 678-690; FAJARDO FERNÁNDEZ, J., «Expectativa de derecho», in *Diccionario General de Derecho Canónico*, OTADUY, J., VIANA, A., SEDANO, J. (dirs.), Cizur Menor – Pamplona 2012, III, pp. 860-861.

<sup>72</sup> *Ibidem*, p. 257.

<sup>73</sup> *Ibidem*, p. XIV.

<sup>74</sup> Vedi sopra: Alessandro V, Reg. 6: VON OTTENTHAL, E. (ed.), *Regulae Cancellariae Apostolicae...*, cit. p. 161.

<sup>75</sup> VON OTTENTHAL, E. (ed.), *Regulae Cancellariae Apostolicae...*, cit. p. 168.

<sup>76</sup> *Ibidem*.

<sup>77</sup> *Ibidem*, p. 243 (“Item voluit quod nullus extra suam nationem, nisi ydioma intelligat, gratiam expectativam impetret, alias gratia sit nulla”).

anche nella Regola 85 di Nicola V<sup>78</sup>. Si noti però che del testo della Regola 32 di Eugenio IV esiste nella tradizione manoscritta anche una versione più lunga che dice: “... *nessuno deve chiedere una aspettativa in una città o diocesi fuori della sua nazione, se non capisce la lingua comune del posto, o se ci sono diverse lingue in quel luogo, alcuna di esse, altrimenti la grazia sarà nulla*”<sup>79</sup>. Anche se il manoscritto che contiene questa versione del testo è “*uno dei più corretti*”<sup>80</sup>, gli altri codici riportano l’altra forma più breve, accettata dall’editore come genuina. La variante più lunga sembra pure significativa alla luce delle spiegazioni successive, per esempio di quelle francesi.

Sisto IV ripete sia la regola che richiede dai parroci la conoscenza della lingua locale<sup>81</sup>, sia quella che pretende dai beneficiati stranieri la conoscenza di quella lingua che la gente parla in generale in quel luogo<sup>82</sup>. La Regola 19 di Innocenzo VIII rinnova senza mutamenti essenziali la disposizione sulla conoscenza di lingua del parroco, ma il sommario dato alla rispettiva regola (*summarius*) non parla più della lingua del luogo della chiesa, ma di quella del paese<sup>83</sup>.

## 6. I COMMENTARI DELLE *REGULAE CANCELLARIAE*

Le *Regole della Cancelleria* sono state commentate ampiamente dai canonisti nei secoli successivi<sup>84</sup>. Cerchiamo di presentare tre di questi commentari in quanto particolarmente significativi: la *glossa* di Alfonso de Soto basata su molte esperienze curiali è caratterizzata da uno stile assai critico, la quale rappresenta la più antica spiegazione

<sup>78</sup> Ibidem, p. 265 (del 1447; cf. Niccola V, Reg. 41: ed. Ibidem p. 261).

<sup>79</sup> Cod. Vat. 4138 foll. 115-121: VON OTTENTHAL, E. (ed.), *Regulae Cancellariae Apostolicae...*, cit. p. 243, nt. g (“... nationem in aliqua civitate vel diocesi gr/atiam/ expect/ativam/ impetret, nisi ydioma ibidem commune, vel si diversa sint ibidem ydiomata, aliquod eorum intelligat, alias huiusmodi gratia nullius sit roboris vel momenti”).

<sup>80</sup> VON OTTENTHAL, E. (ed.), *Regulae Cancellariae Apostolicae...*, cit. p. XLV, secondo il quale il testo delle regole di Eugenio IV che si trova nel codice doveva essere scritto non dopo il 1436.

<sup>81</sup> Sisto IV, Reg. 19 (27 agosto 1471): ed. per es. *Decisiones Rote. Noue ac antieque cum marginalibus additionibus et casibus dubijsque et regulis cancellarie apostolice*, per Iacobum Bragueyrac, Lugduni 1531, fol. 143ra (“Item voluit quod si contigat ipsum alicui persone de parochiali ecclesia prouidere, vel gratiam expectatiuam concedere nisi dicta persona intelligat et intelligibiliter loquatur idioma ubi ecclesia huiusmodi consistit: prouisio vel mandatum et gratia desuper quo ad parochialem ecclesiam nullius sit momenti”).

<sup>82</sup> Sisto IV, Regule expectatiuarum, Reg. 24 (19 dicembre 1471): ed. Lugduni 1531, fol. 146ra (“Item nullus expectatiuam gratiam extra suam nationem impetret nisi idioma quod communiter homines loquuntur ibidem intelligat et intelligibiliter loqui sciat, alioquin gratia huiusmodi sit nulla”).

<sup>83</sup> Innocenzo VIII, Reg. 19: ed. *Decisiones Rote. Noue ac antieque cum marginalibus additionibus et casibus dubijsque et regulis cancellarie apostolice*, per Iacobum Bragueyrac, Lugduni 1531, fol. 153va (Summarius: “Cui concedatur de parochiali ecclesia debet intelligere et loqui idioma illius patrie”).

<sup>84</sup> Cf. GÖLLER, E., «Die Kommentatoren der päpstlichen Kanzleiregeln vom Ende des 15. bis zum Beginn des 17. Jahrhunderts», in *Archiv für katholisches Kirchenrecht* 85 (1905) pp. 441-460; 86 (1906) pp. 20-34; pp. 259-265.

dettagliata delle *Regole della Cancelleria* (redatta almeno per una parte tra il 1484 e il 1486)<sup>85</sup>; quindi l'opera di alta qualità dell'ufficiale della curia e successivamente vescovo Luis Gómez (1484-1543)<sup>86</sup>; infine quella di Pierre Rebuffi (1487-1557)<sup>87</sup> di posizione gallicana, suo avversario in molte questioni.

### 6.1 ALFONSO DE SOTO

Spiegando la Regola 19 di Innocenzo VIII, Soto ribadisce prima di tutto che questa regola costituisce un argomento contro “... *quella gente che dice che ogni paese ha il privilegio secondo il quale nessuno può ottenervi alcun diritto di aspettativa o beneficio senza il beneplacito del re. Questa (affermazione) è infatti una truffa, perché basta che (il candidato) possa parlare comprensibilmente e comprendere la lingua*”<sup>88</sup>. Per questo nel Regno di Spagna o di Castiglia possono ottenere benefici senza permesso regio quelli di Aragona, i catalani, i portoghesi ed anche i genovesi se capiscono e parlano la lingua. Possono ricevere anche delle parrocchie. Ad altri benefici infatti questo divieto non si riferisce. È vero che Papa Sisto IV ha dato una Bolla *motu proprio* al re di Spagna in base alla quale, nel suo regno nessuno straniero può ricevere un beneficio senza il consenso del re, ma questo, secondo l'autore, non deve applicarsi nemmeno ai canonici di Toledo, da una parte perché questa Bolla è caduta in desuetudine, dall'altra parte perché Toledo non appartiene alla Castiglia nel senso strettissimo, ma costituisce una unità a parte. Dato che la causa su questo problema, al tempo della redazione di questo commento, era ancora pendente in terza istanza, Soto non ha voluto prendere una posizione definitiva<sup>89</sup>. Egli afferma però a livello teorico, che la regola sulla conoscenza di lingue del parroco, la quale rende invalida la nomina fatta con la sua violazione, costituisce una norma irritante (*irritans*), e per questo deve essere

<sup>85</sup> Ivi, (1905) pp. 444-445. Edizione senza la menzione del nome dell'autore per es. *Regule ordinationes et constitutiones Cancellarie Sanctissimi domini nostri Innocentii diuina prouidentia pape VIII. scripte et correcte in Cancellaria apostolica*, Eucharius Silber (Romae 13 settembre 1484 o dopo) (GW [= *Gesamtkatalog der Wiegendrucke*, I-VII, Stuttgart – New York 1968<sup>2</sup>; VIII, Stuttgart – Berlin – New York 1978; IX, Stuttgart – Berlin 1991; Xss., Stuttgart 2000ss.] M12377); *Regule cancellarie apostolice: cum earum notabili et subtilissima glossa: nuper excorrecta et emendata, et multis additionibus non tam nitide quam utiliter decorata*, (Johann Prüss, Strassburg ca. 1500) (GW M12443).

<sup>86</sup> GÓMEZ, L., *Commentaria in Regulas Cancellariae Iudiciales, quae usu quotidiano, in Curia et foro saepe versantur. Quae, praeter caetera, non iniucundum Utriusque signaturae Compendium, ac Quingentas fere novissimas Rotae Decisiones... continent*, Bladi, Romae 1540.

<sup>87</sup> PIERRE REBUFFI (REBUFFUS), *Praxis beneficiorum*, Romae 1595.

<sup>88</sup> ALFONSO DE SOTO, *Glossa ad Reg. 19*: ed. *Regule ordinationes* (GW M12377), (fol. 20v) (“Ista regula facit contra vulgares dicentes quod unumquodque regnum habet hanc prerogatiuam quod nullus potest ibi habere gratiam expectatiuam nec beneficium sine legitimatione Regis quia hoc est una truffa, nam si sciat loqui ideoma intelligibiliter et intelligat satis est”).

<sup>89</sup> *Ibidem*.

interpretata strettamente come le leggi penali<sup>90</sup>. Perciò la regola non si riferisce alle nomine di parroco date dall'Ordinario, perché il testo parla soltanto delle nomine pontificie. Questo viene confermato, secondo Soto anche dal fatto che l'Ordinario conosce meglio i candidati ed i luoghi. Anche se non con piena certezza, l'autore propone pure (*forte dici posset*) che anche il papa può nominare dei parroci, che non conoscono la rispettiva lingua, quindi non ottemperando a questa regola, se nel documento si usa la clausola *ex certa scientia* o *motu proprio*<sup>91</sup>. Tutto sommato il commento di Soto favorisce i funzionari della curia ed i richiedenti, perché interpreta in modo stretto quella regola che limita il numero dei benefici che possono essere concessi.

## 6.2 LUIS GÓMEZ

I commenti di Luis Gómez si riferiscono alla versione emanata da Innocenzo VIII delle *Regole della Cancelleria*<sup>92</sup>. A proposito della regola che all'epoca portava il numero 19 ed era intitolata "*De idiomate*", Gómez esamina per primo la questione della sua origine e della sua natura. Prende atto del fatto che tra le *Regole della Cancelleria* tale norma è stata introdotta per primo da Gregorio XI<sup>93</sup>. Afferma che essa non solo assomiglia al diritto divino, a quello naturale ed allo *ius commune*, ma dimostra una affinità o persino una identità con loro, quasi fosse proprio presa dall'interno dei medesimi<sup>94</sup>. Dalla ricca argomentazione a favore di questa tesi l'autore fa riferimento, tra brani biblici e quelli di diritto canonico universale, anche alla Costituzione 9 del Concilio Lateranense IV (X 1.31.14)<sup>95</sup>. Elencando i doveri del parroco, conclude che non è possibile compierli se uno non capisce e non parla in modo comprensibile la lingua dei fedeli. Oltre alla comprensione però, egli avverte anche un

<sup>90</sup> Ivi, ("ista regula est penalis ex quo annullat, ut dicit glo. in c. decet. de immu. eccle. li. vi. [VI 3.23.2] ergo non debet extendi sed restringi regula in penis [VI 5.13.49] et regula odia. de reg. iu. li. vi. [VI 5.13.15]"). Cf. GIOVANNI D'ANDREA, *Glossa ordinaria*, ad VI 3.23.2 v. Processus: ed. *Sextus Decretalium liber a Bonifacio octavo in Concilio Lugdunensi editus. Cum Epitomis, divisionibus et Glossa ordinaria Ioannis Andreae*, Venetiis 1567, 317a-b (secondo la glossa i processi secolari svolti in una chiesa e le sentenze prese in esse sono invalidi, ma i contratti stipulati in una chiesa non lo sono. "Nam cum tantum processus et sententias iudicum irritet, et poenalis sit constitutio poenam non extendendam infra de reg. iu. in poenis [VI 5.13.49]").

<sup>91</sup> ALFONSO DE SOTO, *Glossa ad Reg. 19*: ed. *Regule ordinationes* (GW M12377), (fol. 20v).

<sup>92</sup> GÖLLER, E., «Die Kommentatoren der päpstlichen...» cit. (1906) p. 25; cf. ibidem (1905) p. 449, Gómez tiene presente quella versione delle Regole della Cancelleria, che è stata commentata da Soto, cioè la versione emanata da Innocenzo VIII.

<sup>93</sup> GÓMEZ, L., *Commentaria in Regulas...*, cit. Reg. De idiomate, praefatio: fol. 57v ("meminisse oportet, istius regulae primum conditorem Gregorium undecimum fuisse, quod ex eo apparet, quia inter regulas praedecessorum Pontificum ista regula non reperitur").

<sup>94</sup> Ibidem q. 1 n. 21: fol. 60r ("concludendum est, regulam istam cum dictis iuribus, non solum similitudinem, sed quandam affinitatem et identitatem habere: quin potius conflata, ac composita ex eorum visceribus fuisse").

<sup>95</sup> Ibidem q. 1 n. 2: fol. 58r.

altro motivo: chiunque prova un affetto più amichevole per quelli che sono della propria lingua e della propria patria. Quindi, pure questo può essere dedotto dalle fonti del diritto canonico e dalla prassi della Curia Romana<sup>96</sup>. Si aggiunge che questa regola risulta conforme al diritto comune, cioè non costituisce una eccezione alla norma generale, e quindi deve essere interpretata in senso largo, come favorevole<sup>97</sup>. Da questo fatto e dalla prassi della Rota Romana conclude poi che la regola obbliga anche i cardinali, ai quali le *Regole della Cancelleria* in generale non si riferiscono<sup>98</sup>. La stessa interpretazione larga richiede che tale regola venga applicata anche fuori della Curia Romana, alla provvista (episcopale, ecc.) di tutte le parrocchie. Ciò viene confermato dalla giurisprudenza rotale riguardo la rinuncia all'ufficio per malattia. Tale giurisprudenza si applica per l'analogia anche ai casi della mancata conoscenza della lingua dei fedeli trattandosi di incapacità di compiere i doveri d'ufficio in ambedue i casi<sup>99</sup>.

In base ad una notevole erudizione biblica, giuridica ed umanistica l'autore illustra la funzione psicologica e sociale della lingua materna che crea e rinforza i legami della comunità. Fa riferimento al libro della Genesi che presenta la diversità delle lingue come una punizione di Dio (*Gen* 11,7)<sup>100</sup>, nonché ai rispettivi brani del Deuteronomio (*Dt* 28,49) e del profeta Geremia (*Ger* 5,15) che presentano come un castigo di Dio i padroni stranieri che comandano alla comunità, ma usano una lingua straniera<sup>101</sup>. Afferma che è cosa naturale che per ognuno la lingua propria è quella principale e la più cara<sup>102</sup>. Per cui i fedeli accettano più volentieri i sacramenti, le prediche ed anche le azioni da uno che ha la loro lingua come lingua materna che da un altro che capisce e parla comprensibilmente la loro lingua, ma non come materna<sup>103</sup>. Tutto ciò, quindi, anche l'affetto di vicinanza proveniente dalla

<sup>96</sup> Ivi, q. 1 n. 4.; fol. 58r (“Et adeo hoc verum est, quod propter hanc rationem in litteris apostolicis expressio nationis requiritur, ut sic Papa unicuique provideat in patria ipsius: ubi melius originarius et cum maiore animi charitate inter notos eiusdem linguae ministrabit sacramenta, quam exterus, ut patet in c. quoniam. de offi. ordi. [X 1.31.14] et tradunt docto/res/ in c. si proponente. de rescrip. [X 1.3.42]. Et est etiam de hoc edita regula cancellariae ordine xv”).

<sup>97</sup> Ibidem q. 1 n. 3: fol. 58r (“sicut ex iure communi lata interpretatio fieri debet: quia favorevole, ut notat glo. in c. primo de rer. permuta. lib. vi. [VI 3.10.1] et ibi per Gemini. et in glos. iii. capitu. statutum. de preben. lib. vi. [VI 3.4.3]. Ita pari ratione interpretanda erit ista regula”). Cf. GIOVANNI D'ANDREA, *Glossa ordinaria*, ad VI 3.4.3 v. Numerandum: ed. *Sextus Decretalium...*, Venetiis 1567, 234.

<sup>98</sup> GÓMEZ, L., *Commentaria in Regulas...*, cit. Reg. De idiomate, q. 3. nn. 5-6. 8: fol. 61v.

<sup>99</sup> Ibidem q. 6: fol. 63r.

<sup>100</sup> Ibidem q. 1 n. 9: fol. 59r.

<sup>101</sup> Ibidem q. 1 n. 16: fol. 59v.

<sup>102</sup> Ibidem.

<sup>103</sup> Ibidem q. 1 n. 11: fol. 59r (“sacramenta et praedicationes ministrata et gesta per homines eiusdem idiomatis grata magis fore et accepta originariis eiusdem linguae, quam si per alium non nativum habentem idioma, licet intelligibile ministrarentur. Et hoc non solum iure positivo, sed etiam a iure divino introductum videtur. Ut quid enim Spiritus Sanctus in Apostolos veniens, illis varris linguis loquendi facultatem daret, nisi putaret

comunicazione con qualcuno che ha la stessa lingua materna, sembra essere non solo di diritto umano, ma di diritto divino, perché lo Spirito Santo è disceso sugli Apostoli a Pentecoste proprio per dare loro il dono delle lingue, perché riteneva necessaria la conoscenza della lingua dei destinatari per il compito di predicare ed amministrare i sacramenti<sup>104</sup>.

Per chiarire ulteriormente la funzione della lingua materna nella Chiesa, l'autore racconta che i cardinali vengono scelti da tutte le nazioni, perché ciascuno di loro, conoscendo i costumi della propria gente, possa meglio amministrare la giustizia. Tale osservazione può riferirsi al luogo di origine e non direttamente alla lingua. Luis Gómez avverte però che secondo il cardinale Domenico Jacobazzi<sup>105</sup>, il quale segue l'opinione di Antonino Florentino<sup>106</sup>, di solito non si assumono dei tedeschi tra i cardinali, per evitare che essi rivelassero i segreti della Chiesa agli imperatori. Ai tempi dell'autore tuttavia si osserva difficilmente questa usanza, perché, per la difficoltà della lingua tedesca, la loro presenza risulta proprio necessaria nel collegio cardinalizio<sup>107</sup>. Nel commento di Gómez alla regola sulla lingua si riscontrano anche punti di vista che si riferiscono all'appartenenza nazionale ossia ad un certo paese, questione trattata in un'altra regola della Cancelleria<sup>108</sup>, ma collegata con la lingua per esempio già nella Costituzione Lateranense 9.

Il collegamento emozionale e sociale, di mutua difesa e protezione, con i compatrioti è talmente forte che, secondo il Panormitano, l'appartenenza alla stessa nazione costituisce fondamento di sospetto di parzialità<sup>109</sup>. Per questo Gómez loda la prassi della Spagna e della Francia di nominare alla direzione delle provincie persone provenienti da altre regioni. Ma si richiede il contrario nell'affidamento delle parrocchie. Se nel campo civile, l'amicizia troppo

---

necessariam fuisse ad officium praedicandi et ministerii sacramentorum idiomatis intelligentiam; Quilibet enim eos in lingua sua loquentes intelligebant et mirabantur”).

<sup>104</sup> Ibidem.

<sup>105</sup> DOMENICO JACOBAZZI (IACOBATIUS), *De Concilio Tractatus*, Lib. I, art. 12: ed. Romae 1538, 40b (C).

<sup>106</sup> ANTONINO FLORENTINO, *Summa Sacrae Theologiae, Iuris Pontificii et Caesarei*, Pars III, tit. 21 c. 2 § 2: ed. Venetiis 1571, fol. 375vb.

<sup>107</sup> GÓMEZ, L., *Commentaria in Regulas...*, cit. Reg. De idiomate, q. 1 n. 6: fol. 58v (“Cardinales debent eligi de omni natione, ut unusquisque genti suae, cuius mores et aditus notiores habet, facilius et certius valeat iustitiam ministrare: quis enim negabit originarios melius condiciones hominum suae patriae cognoscere, quam quivis alius? [...] quamvis de omni natione debeant Cardinales eligi, non tamen consuevit ecclesia de Alemania Cardinales assumere, ne secreta ecclesiae imperatoribus pandantur ... quod tamen hodie male servatur, quia attenta difficultate idiomatis, magis necessarii sunt ex illa natione, quam alia”).

<sup>108</sup> INNOCENZO VIII, Reg. 15: ed. Lugduni 1531, fol. 153rb (Tra quelli che vogliono ottenere dei benefici già vacanti o che saranno vacanti nel futuro precedono i candidati locali rispetto a quelli di altra provenienza: “ceteris partibus oriundus non oriundo: et diocesanus non diocesano ... beneficiorum assecutione preferatur”). A questa preferenza fa riferimento già Innocenzo III in una sua disposizione che riguarda la provvista dell'arcivescovato di Esztergom (6 ottobre 1205): X 1.5.4.

<sup>109</sup> GÓMEZ, L., *Commentaria in Regulas...*, cit. Reg. De idiomate, q. 1 n. 7: fol. 58v; cf. NICCOLÒ TEDESCHI (PANORMITANUS), *Commentaria in Decretales...*, cit., ad X 2.28.36 n. 4: II/3, fol. 133va (“Nam videmus, quod sola origo eiusdem loci quandoque praestat iustam causam recusandi iudicem, ut in c. accedens, il. 2 [X 2.6.4]”).

stretta può essere pericolosa per l'amministrazione corretta, nella pastorale l'amore tra parenti o compatrioti (*patrius amor*) e la vicinanza della lingua (*similitudo linguae*) sono utili. Anzi, quando si tratta della correzione dei costumi, ci vuole una fiducia speciale. Un italiano non ascolta volentieri un ultramontano e viceversa<sup>110</sup>.

Altri punti di vista che confermano la stessa posizione sono che i compatrioti non derubano i benefici, cosa che può accadere più facilmente se il titolare del beneficio è straniero, e che quelli che provengono dallo stesso paese, sono più pronti alla residenza. La comunicazione, infatti, con gente di lingua diversa è molto difficile<sup>111</sup>. La lingua materna è specialmente importante nelle cose spirituali. Dove è comune la lingua, c'è un amore familiare. Per questo Gómez segue con simpatia la proposta di Juan Luis Vives (1492-1540) di fondare delle scuole di lingue in quasi tutte le città per insegnare non solo le lingue classiche, ma anche quelle moderne per preparare dei buoni missionari<sup>112</sup>. In questa parte del commento di Gómez, del resto, si riscontra anche altrove l'influsso della visione linguistica umanistica di Vives<sup>113</sup>.

Oltre la necessità per la comprensione, l'uso della lingua materna dei destinatari della legge aiuta nell'accettazione emozionale del suo contenuto. Così la legge piace di più e viene maggiormente osservata. A tale conclusione arriva il nostro autore in base a diversi brani del diritto romano<sup>114</sup>.

<sup>110</sup> GÓMEZ, L., *Commentaria in Regulas...*, cit. Reg. De idiomate, q. 1 n. 8-9: ed. (Romae) 1540, fol. 58v.

<sup>111</sup> *Ibidem* q. 1 n. 6: fol. 58v.

<sup>112</sup> *Ibidem* q. 1 n. 17: fol. 59v. Uo. q. 1 n. 17: fol. 59v; IOANNES LUDOVICUS VIVES, *De disciplinis libri XII. Septem de Corruptis Artibus, quinque de tradendis disciplinis*, Lugduni Batavorum 1636, 472 ("Fides enim, ut dicit Paulus, per auditum, cui lingua inservit. Quocirca vehementer cuperem ut in plerisque nostris civitatibus gymnasia instituerentur linguarum, non solum illarum trium, sed Arabicae, sed earum etiam, quae essent Agarenis populis vernaculae, quas addicerent non otiosi homines, ad gloriam inde captandam, et plausum, sed ardentissimi zelo pietatis, parati vitam pro Christo impendere, ut eis instructi Christum illis gentibus annuntiarent"); sull'insegnamento della lingua materna vedi *ibidem* 483. 491. Cf. ancora per es. WATSON, F., *Vives: on Education. A translation of the De tradendis Disciplinis of Juan Luis Vives, together with an introduction*, Cambridge 1913 (rist. 2015), pp. 90-106; CORONEL RAMOS, M. A., et alii (trad. e comm.), *Juan Luis Vives, De Disciplinis*, I-III (Colección J. L. Vives 7/1-3), Valencia 1997.

<sup>113</sup> Per il pensiero linguistico di Vives vedi per es. COSERIU, E., «Das Problem des Übersetzens bei Juan Luis Vives», in *Interlinguistica. Sprachvergleich und Übersetzung: Festschrift zum 60. Geburtstag von Mario Wandruszka*, BAUSCH, K.-R., GAUER, H.-M. (Hrsg.), Tübingen 1971, pp. 571-582; BREKLE, H. E., «Pragmatik und Semantik in Juan Luis Vives 'De Censura Veri' (1531)», in *Matériaux pour une histoire des théories linguistiques*, AUROUX, S., GLATIGNY, G., JOLY, A., NICOLAS, A., ROSIER, I., (eds.), Lille 1984, pp. 259-271; ESTEBAN, L., *Cuatro estudios a una obra o "El arte de enseñar" de J. Luis Vives* (Colección J. L. Vives 7/4), Valencia 1997.

<sup>114</sup> GÓMEZ, L., *Commentaria in Regulas...*, cit. Reg. De idiomate, q. 1 n. 19: fol. 59v-60r ("Et ob eam causam veteres voluerunt, leges, quae dabantur populis, sub illo eiusdem poluli idiomate publicare, ut magis placerent omnibus et observarentur ut est text/us/ in § alienationis. in authen. de non alien. [Nov. 7.1. in c.] Quem ad hoc Roma. ponderat in l. i. § fi. col. iii. ff. de verbo. obliga. [Dig. 45.1.1.6] cum pluribus aliis ... § illud quoque. in authen. ut praepo. no. impe. [Nov. 47.2] ... Propterea dicit glo/ssa/ in l. decreta. ff. de re iud. [Dig. 42.1.48] quod decreta inter Latinos debebant Latine proferri et inter Graecos Graece"). Cf. ACCURSIUS, *Glossa ordinaria*, ad

La necessità della conoscenza della lingua dei fedeli per il candidato alla parrocchia si riferisce non solo alla provvista e al mandato di provvista che sono menzionati nella regola della Cancelleria, ma si evince che la mancanza di tale criterio rende nulla anche l'elezione e la presentazione. Poiché la norma appartiene organicamente al diritto comune e si basa alla necessità della salvezza delle anime, essa deve esser interpretata come favorevole, cioè in modo largo<sup>115</sup>. Anzi, essa va applicata anche a quelli che ricevono una parrocchia in commenda, sia perché la giurisprudenza rotale dell'epoca era in maggioranza di questo parere, sia perché – e questo sembra un argomento più essenziale – la salvezza delle anime richiede che il pastore veda “... *il volto delle sue pecore, visiti le chiese, ascolti le confessioni, predichi al popolo e faccia tutte le altre cose che appartengono alla cura delle anime*”. Tali compiti però spettavano anche ai commendatari<sup>116</sup>.

L'autore fa cenno anche ad alcune cause trattate dalla Rota Romana circa la validità di diritti attesi concessi a persone che conoscevano la lingua del rispettivo paese, ma non quella della regione concreta, dove si trovava la parrocchia. Si trattava di un francese della Bretagna (*Brito Gallus*) e di un altro pretendente che parlava anche la lingua bretone (*Brito de Britonizantibus*), in un'altra causa invece una parte era spagnola (*Castellanus*), l'altra invece di Valencia che parlava la lingua locale. Dalle decisioni prese nelle due cause si vede che, qualora altre circostanze non giustificavano una posizione diversa, si dava preferenza a quello che parlava la lingua locale<sup>117</sup>.

Così Gómez arriva al delicato problema della presenza di due lingue nello stesso territorio. Distingue però tra lingua naturale<sup>118</sup> del luogo e lingua *accidentale*, enumerando degli esempi per tale situazione. In Portogallo la lingua *naturale* è quella portoghese, mentre lo spagnolo (la *lingua Castellana*) è *accidentale*. Lo stesso ruolo ha lo spagnolo anche in Cantabria, dove la lingua naturale è diversa. In Sardegna la lingua propria è il sardo, ma come lingua accidentale è conosciuta anche il catalano per il commercio e per la vicinanza

---

Dig. 42.1.48 v. Latine: ed. *Digestum novum. Pandectarum Iuris Civilis tomus tertius*, Apud Hugonem a Porta, Lugduni 1556, p. 250a (“Latine. scilicet inter Latinos, sed inter alios eorum lingua, nisi unus intelliget linguam alterius, ut supra de instito. l. sed si pupillus. § de quo. ver. proscribere. [Dig. 14.3.11.3] et C. de senten. l. iudices. [Cod. 7.45.12] et infra de verb. ob. l. j. § fi. [Dig. 45.1.1.6] Accur”).

<sup>115</sup> GÓMEZ, L., *Commentaria in Regulas...*, cit. Reg. De idiomate, q. 4 nn. 1-2: fol. 62r.

<sup>116</sup> *Ibidem* q. 5 nn. 3-4: fol. 62v.

<sup>117</sup> *Ibidem* q. 7: fol. 63r-v.

<sup>118</sup> La lingua „naturale” significava nella letteratura giuridica del XVI secolo la lingua materna. Cf. per es. CALVINUS (KAHL), I., *Lexicon iuridicum iuris caesarei simul et canonici, feudalis item, civilis, criminalis, theoretici ac practici*, Coloniae Allobrogum 1612, 2775, v. Vernaculum (“unde vernacula lingua dicitur vel servilis, vel plebeia, qua tanquam communi ac naturali, omnes vulgo loquuntur. Linguam maternam hodie vocamus”). La fonte di questa definizione è l'opera *Lexicon iuris civilis* di Jakob SPIEGEL (ed. per es. apud Sebastianum Gryphium, Lugduni 1548, p. 600, v. Vernaculum).

geografica. La questione è, se basta la conoscenza della lingua accidentale o è necessaria quella della lingua naturale. In questo punto diventano importanti le considerazioni dell'autore sulla funzione della lingua materna la quale non serve soltanto per la comunicazione di contenuti, ma crea anche un rapporto di fiducia e vicinanza. Per la soluzione del problema tuttavia egli non ribadisce questo rapporto emozionale, ma mette l'accento sul fatto che la lingua accidentale è conosciuta dai nobili e dai commercianti, ma non tanto dalla gente semplice, dalle donne e dagli artigiani, il parroco invece deve servire tutti nel miglior modo possibile, quindi non gli basta la conoscenza della lingua accidentale, ma bisogna considerare come richiesta nella rispettiva regola della Cancelleria la lingua naturale. Ciò viene confermato anche da una decisione della Rota<sup>119</sup>. Lo stesso sarebbe da dire anche quando il candidato è ben accettato per i suoi costumi e per la sua scienza, ma conosce soltanto la lingua accidentale, perché bisogna evitare qualsiasi pregiudizio alla salvezza delle anime dei fedeli semplici<sup>120</sup>.

Risulta necessario pure che i due criteri indicati nella regola siano presenti congiuntamente e non in modo alternativo, cioè che il candidato capisca e sappia parlare in modo comprensibile la lingua locale, e non solo in parte, ma completamente. Quest'ultimo criterio, l'autore lo deduce dal fatto che nella regola si trova una clausola annullante (irritante) che introduce quindi una certa forma. Ma la forma si trasgredisce già attraverso un minimo difetto<sup>121</sup>.

Nel senso dell'interpretazione larga della regola e in base alla sua necessità per la salvezza delle anime, l'autore ribadisce che essa si applica anche alle vicarie perpetue, anzi a tutti i *benefici curati* che richiedono simili attività che la parrocchia. Egli precisa però che nell'applicazione di questa regola s'intende sotto *benefici curati* quelli che comportano la potestà nel foro penitenziale, all'esercizio della quale è necessaria la mutua comprensione, cioè la conoscenza della lingua<sup>122</sup>.

<sup>119</sup> GÓMEZ, L., *Commentaria in Regulas...*, cit. Reg. De idiomate, q. 9 nn. 1-2: fol. 63v-64r.

<sup>120</sup> Ibidem q. 9 n. 3: fol. 64r.

<sup>121</sup> Ibidem q. 8 nn. 1-2: fol. 63v (“facit c. defleat. de reg. iur. [X 5.41.9]. Nam forma ita transgredi dicitur in minimo defectu sicut in magno [...]. Et hoc ulterius suadetur, quia in tex/tu/ duo copulative requiruntur, videlicet, quod intelligat et intelligibiliter loquatur: quorum alterum non sufficit”).

<sup>122</sup> Ibidem q. 11 n. 5: fol. 64v (“Dicitur ergo beneficium curatum, quoad propositum istius regulae, illud, quod habet potestatem fori poenitentialis, ad quod exercendum requiritur mutua et reciproca intelligentia sermonum, sive idiomatis illius loci”). Altri commentatori ribadiscono inoltre che la potestà nel foro della penitenza in se non basta per un beneficio con cura delle anime; cf. GIOVANNI STAFILEO (IOANNES STAPHILEUS), *Tractatus de gratiis expectativis ac aliis litteris Gratiae et Iustitiae*, Venetiis 1590, fol. 46v (“Patet igitur ex premissis beneficium dici curatum quando habet certam parrochiam seu aliquando habuit cum potestate fori poenitentialis [...]. Ex quo datur intelligi quod non sufficit potestas fori poenitentialis sine certa parrochia ad hoc ut quis dicatur

Un'altra domanda era se si poteva presumere la sola conoscenza della lingua della madre o anche di quella del padre, soprattutto nei casi in cui il candidato più tardi parlava ambedue. La risposta di Gómez era conforme ad una decisione, allora recente, della Rota. Secondo l'autore, la conoscenza attuale di una lingua serve come base per introdurre la presunzione che la stessa persona la conosceva anche prima, perché occorre parecchio tempo per imparare una lingua. In tale contesto egli fa anche un'osservazione personale dicendo che egli stesso "*ultimo di tutti gli uomini*" conosce molto bene non solo la lingua dei suoi antenati materni, lo spagnolo, ma ugualmente anche quella degli antenati paterni, il valenziano, ed inoltre l'italiano ed il latino<sup>123</sup>.

A proposito della stessa regola Gómez aggiunge che il parroco deve conoscerer, oltre la lingua *naturale* del popolo, anche il latino, perché senza di esso non può avere la scienza necessaria per il suo ufficio<sup>124</sup>.

### 6.3 PIERRE REBUFFI

Pierre Rebuffi, professore in diverse università francesi, aveva anche varie funzioni civili, tratta la regola che si riferisce alla conoscenza di lingue del parroco come Regola 20 della Cancelleria, poiché il suo commento segue la versione delle *Regulae Cancellariae* emanate da Paolo III<sup>125</sup>. La prima caratteristica della sua spiegazione è il fatto che egli considera come requisito stabilito nella regola non la conoscenza della lingua dei fedeli, bensì quella della lingua del paese<sup>126</sup>. Egli mette in rilievo che a questa regola non possono costituire delle eccezioni nemmeno le lettere pontificie, neppure nel caso in cui contengono una grazia concessa con la formula *pro expressis habentes*<sup>127</sup>. Per confermare questa posizione l'autore fa riferimento al proprio commento apposto al concordato francese<sup>128</sup>. L'autore in quel commento espone che tale clausola ha per effetto che l'autorità che rilascia la

---

curatus, alias quilibet sacerdos ex quo habet potestatem ligandi et soluendi diceretur curatus quod esset absurdum").

<sup>123</sup> GÓMEZ, L., *Commentaria in Regulas...*, cit. Reg. De idiomate q. 13 n. 4: fol. 65v ("Nam et ego omnium hominum postremus, non solum linguam maternorum avorum Castellanam, sed etiam paternorum Valentianam, aequa eruditione percaleo, linguae etiam Italiae et Latinae non ignarus: quae quidem linguarum disciplina de praesenti apparens, de necessitate praesumi debet, tractum praeterito habuisse").

<sup>124</sup> Ibidem q. 15 n. 1: fol. 66r („Concludendum igitur est, in rectore duplicem linguam necessariam esse, unam vernaculam, seu popularem, quam ista regula requirit, aliam latinam, ut quid populo loqui debeat, intelligat").

<sup>125</sup> Cf. GÖLLER, E., «Die Kommentatoren der päpstlichen...» cit. (1906), p. 260.

<sup>126</sup> REBUFFUS, *Praxis...*, cit. Reg. 20, glossa I: p. 382 ("qui non loquitur aut non intelligit idioma patriae"). Cf. già Innocenzo VIII, Reg. 19, sommario; vedi sopra nt. 82.

<sup>127</sup> Ibidem.

<sup>128</sup> Edizione del concordato francese del 1516: MERCATI, A., *Raccolta di Concordati su materie ecclesiastiche tra la Santa Sede e le Autorità Civili*, Roma 1919, pp. 233-251.

lettera considera come espressamente menzionato ciò che dovrebbe essere menzionato nella disposizione<sup>129</sup>. Tale clausola però può avere luogo soltanto nelle leggi, negli statuti, nei rescritti e nelle costituzioni dei principi, non invece nelle lettere di persone private. Non ha alcun effetto contro il concordato, cioè non può rendere accetta una circostanza contraria al concordato. Non può essere applicata inoltre a quello che il papa non voleva considerare come espressamente menzionato. Riguardo la concessione dei benefici infatti il pontefice vuol rinunciare soltanto all'enumerazione dei benefici già posseduti dal richiedente e all'indicazione del loro valore, non invece alla menzione del fatto che il candidato è minorenni o di altre circostanze che rendono incapace la persona come la nazionalità diversa ossia la mancanza della conoscenza della lingua<sup>130</sup>.

Dopo questo l'autore afferma, in base ad un riferimento biblico (*Ez* 3,5-6), che l'intenzione del papa è di prendersi cura di ciascuno nella propria patria. Se la lettera di grazia (*litterae gratiae*) non fa menzione della nazionalità del candidato, essa deve essere considerata come ad una supplica che nasconde la verità<sup>131</sup>. Come motivo di questa regola l'autore menziona il fatto che il parroco è tenuto ad ascoltare le confessioni, ad insegnare e a predicare. A queste attività però egli non è capace se non conosce la lingua. Bisogna quindi nominare un'altra persona al suo posto in base alla Costituzione 9 del Concilio Lateranense IV (X 1.31.14)<sup>132</sup>. Questa necessità pastorale locale però il Rebuffi trasforma in un principio nazionale dicendo che per tale principio in Francia non si nominano degli stranieri in tali benefici. Ciò non fa nemmeno il papa e non dà neppure un mandato per la nomina di un tale candidato. Ma anche se ci fosse un rispettivo mandato pontificio, non si potrebbe nominare a parroco un tale candidato. Così non si accetta neppure la dispensa pontificia a questa regola,

<sup>129</sup> REBUFFUS, *Praxis...*, cit Reg. 20, glossa I: p. 382; cf. ID., *Glossa in Concord.* Tit. Forma mandati v. Pro expressis: ed. ID., *Praxis Beneficiorum ... cui apposimus ... Concordatum tractatum inter S. D. N. Papam Leonem X. ac Sedem Apostolicam et Franciscum Christianissimum/ Francorum Regem ac regnum editum, cum glossis eiusdem Petri Rebuffii*, Apud haeredes Gulielmi Rovillii, Lugduni 1599, 715 ("Pro expressis. Haec clausula operatur, ut omnia, quae in mandato debeant exprimi, per haec verba censeantur expressa, ac si specialiter et nominatim expressio facta fuisset [...]. Et hoc fit per fictionem").

<sup>130</sup> REBUFFUS, *Glossa in Concord.* Tit. Forma mandati v. Pro expressis: ed. Lugduni 1599, p. 716 ("Tertio, fallit quoad ista concordata, quia haec clausula pro expressis etc. nihil operatur quoad hoc, ut hic concordati per hanc clausulam derogetur, ut in §. 1. verb. Illam. De forma et irrevoc. concord. stabilit infra. Quarto haec clausula non operatur circa illa, quae Papa non vult habere pro expressis. Nam hic tantum vult haberi pro expressis omnia beneficia quae mandatarius obtinet, et veros valores illorum, ad dispensationes et illarum tenores. Ergo si impetrans mandatum sit minor, vel aliam habuerit inhabilitatem, necesse est quod exprimatur, alias non valet mandatum, ut scripsi in regula cancellariae 18").

<sup>131</sup> REBUFFUS, *Praxis...*, cit. Reg. 20, glossa I: p. 382 ("papa intendit unicuique in sua patria providere, ut dicit tex/tus/ in c. bonae. circa fi. de elect. [X 1.6.36] quod nec vellemus ei praeficere alienum. facit c. nullus. 61. dist. [D. 61 c. 13] l. in ecclesiis. C. de episco. et cleric. [Cod. 1.3.11] c. fi. de cler. peregrinan. [X 1.22.4] c. sanctorum. 70. distin. [D. 70 c. 2] Et sic expressio nationis requiritur in literis gratiae, alias sunt subreptitiae per supradicta"). Il sottacere di un dato necessario per la validità rende invalido il rescritto anche nel diritto canonico vigente, cf. *CIC* 1983, can. 64. § 1.

<sup>132</sup> REBUFFUS, *Praxis...*, cit Reg. 20, glossa I: p. 382.

perché questa regola ha un contenuto di diritto divino, ma anche perché il re di Francia ha il privilegio secondo il quale “... *nessuno straniero può ricevere un beneficio nel paese senza un documento di naturalizzazione*”<sup>133</sup>. Nell’argomentazione però si confondono due livelli: la necessità del lavoro pastorale parrocchiale e l’appartenenza al regno, cioè il rapporto di sudditanza. Mentre nel primo caso sembra l’argomento più convincente il riferimento al diritto divino, nella seconda questione è necessario richiamarsi al concordato o al privilegio pontificio concesso al re di Francia. Per questo – continua l’autore – né l’Ordinario locale, né il Legato pontificio può dare un beneficio ad uno straniero, se lo fa malgrado tutto ciò, lo stesso beneficio può essere concesso ad un’altra persona che abita nel regno<sup>134</sup>. Se Gómez ha esteso l’applicazione della Regola della Cancelleria anche alle nomine di parroci date dai vescovi locali con riferimento alla necessità pastorale, Rebuffi lo fa in base al privilegio del re, ma facendo questo si allontana dal criterio della conoscenza della lingua e ribadisce piuttosto l’appartenenza al regno. Ma egli applica questo criterio anche ad un cerchio ancor più largo dei casi ribadendo che uno straniero, in base a questo privilegio non può ottenere nel regno nessun beneficio e non soltanto delle parrocchie senza il beneplacito del re, e questo vale anche per i cardinali. In questo ultimo punto egli contraddice il Gómez, almeno riguardo la Francia<sup>135</sup>. Aggiunge però che secondo il giudizio del senato, uno straniero che dopo la presa di possesso di un beneficio riceve una rispettiva lettera reale, può conservare il suo beneficio<sup>136</sup>.

Rebuffi è d’accordo con Gómez nell’affermare che la regola si applica anche a quelli che ottengono il beneficio soltanto in commenda e che il beneficiato deve conoscere perfettamente e non soltanto per una certa parte la lingua locale<sup>137</sup>. Se la cura pastorale della parrocchia viene affidata ad un capitolo come collegio, non devono parlare tutti i membri la

<sup>133</sup> Ivi (“Ideo non solet in hoc Regno exteris provideri, nec quidem per Papam, aut alium cui mandaretur de providendo, imo si extero mandaretur provideri, non poterit ei conferri in vim mandati ecclesia parrochialis, per hunc text/um/. Et sic non recipitur Papae dispensatio in Francia contra istam regulam, quae est iuris divini, adhaec ratione privilegii dati Regi Franciae, ut nullus alienigena sine literis naturalitatis possit in Regno beneficia obtinere [...] ideo requiritur et a papa et a Rege concessionem habere”). Aveva un privilegio pontificio espresso in questo senso per esempio il principe di Savoia che assicurava che nessuno straniero riceve un beneficio nel suo paese senza il suo consenso: Niccolò V, 10 gennaio 1452: ed. MERCATI 195-196; Leone X, 27 maggio 1515: ed. ibidem 197 ecc.

<sup>134</sup> REBUFFUS, *Praxis...*, cit. Reg. 20, glossa I: p. 382.

<sup>135</sup> Ibidem (“Quod privilegium regni nedum prohibet extero habere ecclesiam parrochiale, de qua haec regula loquitur, sed etiam alia quaecunque beneficia, ac alia bona, etiam si illi fuissent Cardinales, sine Regis tamen beneplacito, quamvis dictus Gomes hic q. 2. volens Cardinalibus favere, multa pro ipsis adduxerit, tamen in Francia servatur quod dixi”).

<sup>136</sup> Ibidem. Con riferimento al proprio trattato sulla pacifica possessione: PETRUS REBUFFUS, *Tractatus de pacificis possessoribus*, n. 217: ed. ID., *Tractatus varii*, Apud haeredes Gulielmi Rovilii, Lugduni 1600, p. 271, dove osserva che anche il papa concede delle dispense all’età necessaria per l’ottenimento di un beneficio, se il candidato “è ben vestito o ricco o proviene da genitori ricchi o nobili”.

<sup>137</sup> REBUFFUS, *Praxis...*, cit. Reg. 20, glossa II, nn. 1-4: pp. 382-383.

lingua del luogo del beneficio, ma basta che la conosca la persona che esercita realmente il lavoro pastorale (*vicarius perpetuus*)<sup>138</sup>. È necessario però che il parroco capisca e parli sufficientemente anche il latino. Se il vescovo non conosce il latino, deve essere deposto dal suo ufficio<sup>139</sup>.

L'autore francese ribadisce pure che non si può unire una chiesa che si trova nel regno con un'altra, la quale si trova invece all'estero, perché “... è interesse del re, della persona nominata e degli altri abitanti del regno che il denaro non venga portato fuori dal paese”. L'unificazione di diversi benefici che trasgredisce i confini del paese, non è possibile nemmeno attraverso la prescrizione<sup>140</sup>. La regola che originariamente si riferiva alle parrocchie e ad altri uffici che richiedono la cura pastorale, secondo l'autore, in Francia vale per tutti i benefici, cioè in quel paese gli stranieri non possono ottenere alcun beneficio senza il consenso del re<sup>141</sup>.

Rimane ancora il problema delle differenze linguistiche all'interno del paese. Diversamente da Gómez, secondo il Rebuffi, basta che il beneficiario conosca un dialetto simile alla lingua locale, perché questo è sufficiente per la comprensione<sup>142</sup>. Anzi, dato che “... si capisce ormai la lingua francese ovunque nel paese, chi parla francese [...] può ottenere dei benefici in tutto il regno”. In questo contesto l'autore fa riferimento anche alla norma statale che richiede la redazione dei documenti ufficiali in lingua francese<sup>143</sup>. Al posto della lingua locale comprensibile ed emozionalmente vicina ai semplici fedeli, qui si tratta già della lingua nazionale, anzi della lingua di stato nel senso moderno. Il criterio della conoscenza reale della lingua viene sostituito da quello dell'appartenenza al regno.

## 7. CONCLUSIONE

L'assicurazione della cura pastorale dei fedeli di diversi riti e lingue doveva essere armonizzata all'inizio soltanto con le strutture del governo ecclesiastico unitario. Più tardi, la questione della conoscenza delle lingue s'inseriva nel sistema della concessione pontificia dei

<sup>138</sup> Ivi n. 6: p. 383.

<sup>139</sup> Ibidem n. 7: p. 383 (“Episcopus ignorans Donatum deponitur in c. fi. de aetate et qualita. [X 1.14.15]”).

<sup>140</sup> Ibidem n. 9: p. 383 (“non valebit unio ecclesiae Regni facta alteri extra regnum, quia regis interest, et nominatorum ac aliorum incolarum Regni, ne pecuniae extra Regnum transferantur, nec ulla praescriptione iuvabitur talis unio”).

<sup>141</sup> Ibidem n. 10: p. 383.

<sup>142</sup> Ibidem nn. 11-12: p. 383.

<sup>143</sup> Ibidem n. 13: p. 383 (“Unde cum Gallicus hodie sermo ubique intelligatur in regno, is qui loquitur Gallice, dummodo alias sit idoneus, beneficia in toto regno obtinere non prohibetur, ut scripsi in tracta. Ut contract. et alii actus Gallicis concipiuntur verbis, in 2. tomo constitu. reg”).

benefici e degli uffici ecclesiastici locali. Dall'epoca del pontificato di Avignone, le concessioni pontificie diventate molto numerose hanno messo all'ordine del giorno diversi problemi pastorali, e hanno incontrato anche delle resistenze locali. In Ungheria, agli stranieri che arrivavano con una nomina pontificia, ai cosiddetti *bullati*, ha vietato già il re Sigismundo di Lussemburgo nel 1397 di ottenere qualsiasi beneficio, a meno che lo ricevono dai patroni (locali) competenti<sup>144</sup>. In Francia, la *Pragmatica Sanctio* di Bourges (1438), la quale è stata approvata nel 1439 dal Concilio di Basilea<sup>145</sup>, ha limitato i diritti pontifici di nomina. Nel 1516 poi, il concordato con la Francia ha creato una situazione favorevole al regno, ma accettata anche dalla Chiesa. I canonisti che si occupavano del tema, soprattutto i commentatori delle *Regulae Cancellariae*, che tenevano presente i punti di vista della prassi, hanno formulato le loro opinioni nell'ambito di tre interessi principali. L'interesse degli ufficiali della Curia e dei richiedenti era di ridurre al minimo possibile le circostanze che impediscono che qualcuno possa ricevere un beneficio ovunque nella Chiesa. Gli autori che tenevano presente un beneficio ovunque nella Chiesa, cercavano invece di arrivare ad una applicazione indebita del senso dei criteri riguardanti la conoscenza di lingue, deducendo da essi la necessità del consenso del principe alla nomina, o rinforzando la posizione della lingua di stato. L'interesse pastorale invece era, che la lingua dei fedeli locali fosse ben conosciuta dal parroco e da chiunque altro che riceve un beneficio connesso con la cura pastorale, anzi che questi pastori parlino possibilmente la lingua locale come lingua materna, perché questo rinforza la fiducia, la comunità spirituale e l'efficacia della missione che serve alla salvezza delle anime.

Nei paesi dove il latino è stato usato ancora per lungo tempo come lingua ufficiale, la sensibilità per la lingua della comunità locale poteva persistere, perché non si presentava la pressione da parte di un'altra lingua elevata alla posizione di lingua di stato. Nell'Archidiocesi di Esztergom, per esempio, la quale era sin dalla sua fondazione plurilingue, gli schematismi diocesani hanno indicato anche nel secolo XIX la lingua delle singole comunità parrocchiali. Se i fedeli della parrocchia erano di lingue diverse, l'elenco ha

---

<sup>144</sup> SIGISMUNDUS, Decretum, ottobre 1397, art. 57: ed. *Decreta Regni Hungariae. Gesetze und Verordnungen Ungarns 1301-1457*, collectionem manuscriptam Francisci Döry additamentis auxerunt, commentariis notisque illustraverunt György Bónis – Vera Bácskai (Publicationes Archivii Nationalis Hungarici II, Fontes 11), Budapest 1976, p. 170 (“Preterea beneficia ecclesiastica bullati acceptare non valeant, nisi illi, quibus per patronos ipsarum ecclesiarum ipse ecclesie conferuntur”)

<sup>145</sup> Cf. per es. MÜLLER, H., *Die Franzosen, Frankreich und das Basler Konzil (1431-1449)* (Konziliengeschichte), Paderborn – München – Wien - Zürich 1990, II, pp. 826-828

enumerato le singole lingue nell'ordine della proporzione dei fedeli che le parlavano<sup>146</sup>. Si vede spesso che il cognome del parroco corrisponde alla lingua della comunità dei fedeli. L'autorità diocesana quindi, ha cercato di seguire il criterio dell'antica regola. Persino nella seconda metà del secolo XIX, si riscontra questa tendenza.

Tra le circostanze della mobilità straordinaria di oggi è di nuovo attuale ripensare con attenzione i criteri elaborati nel diritto canonico medievale, e riconoscere, oltre alla funzione di mera comunicazione, la forza creatrice di simpatia, fiducia e comunità della lingua.

---

<sup>146</sup> Per es. *Schematismus venerabilis Cleri Archi-Dioecesis Strigoniensis ad annum a Christo nato MDCCCXLV*, Strigonii, s. a.

## BIBLIOGRAPHY

- BALICS, L., *A kereszténység története hazánk mai területén a magyarok letelepedéséig*, Budapest 1901.
- BASDEVANT-GAUDEMET, B., «Église nationale. Histoire d'une expression», in EAD., *Église et Autorités. Études d'histoire de droit canonique médiéval*, (Cahiers de l'Institut d'Anthropologie Juridique 14), Paris 2006, pp. 286-289.
- BECK, H.-G., «Die frühbyzantinische Kirche», in *Handbuch der Kirchengeschichte*, in JEDIN, H. (Hrsg.), II/2, Freiburg-Basel-Wien 1975/1985, pp. 3-92.
- BÓNIS, G., *Szentszéki regeszták. Iratok az egyházi bíraskodás történetéhez a középkori Magyarországon*, BALOGH, E. (ed.), Budapest 1997.
- BREKLE, H. E., «Pragmatik und Semantik in Juan Luis Vives 'De Censura Veri' (1531)», in *Matériaux pour une histoire des théories linguistiques*, AUROUX, S., GLATIGNY, G., JOLY, A., NICOLAS, A., ROSIER, I., (eds.), Lille 1984, pp. 259-271.
- CAVIGLIA, S., *Alla scoperta della Roma ebraica. La storia, i luoghi, la vita della più antica comunità della diaspora*, Napoli 2013.
- CORONEL RAMOS, M. A., ET ALII (trad. e comm.), *Juan Luis Vives, De Disciplinis*, I-III (Colección J. I. Vives 7/1-3), Valencia 1997.
- COSERIU, E., «Das Problem des Übersetzens bei Juan Luis Vives», in *Interlinguistica. Sprachvergleich und Übersetzung: Festschrift zum 60. Geburtstag von Mario Wandruszka*, BAUSCH, K.-R., GAUER, H.-M. (Hrsg.), Tübingen 1971, pp. 571-582.
- DEL RE, N., *La Curia Romana. Lineamenti storico-giuridici* (Sussidi eruditi 23), Roma 1970<sup>3</sup>.
- ELIADE, M., *Vallási hiedelmek és eszmék története*, Budapest 2006 (trad. dell'*Histoire des croyances et des idées religieuses*, II, Paris 1978).
- ERDŐ, P., «Das älteste Protokollbuch des Vikariatsgerichts von Esztergom (Ungarn)», in *Festschrift Rudolf Weigand* (Studia Gratiana 27), 1996
- ERDŐ, P., «Eastern Europe», in *The History of Courts and Procedure in Medieval Canon Law*,
- HARTMANN, W., PENNINGTON, K. (ed.), Washington, D. C. 2016, pp. 599-654.

ERDŐ, P., *Kirchenrecht im mittelalterlichen Ungarn. Gesammelte Studien* (Aus Religion und Recht 3), Berlin 2005.

ESTEBAN, L., *Cuatro estudios a una obra o "El arte de enseñar" de J. Luis Vives* (Colección J. L. Vives 7/4), Valencia 1997.

EWIG, E., «Die lateinische Kirche im Übergang zum Frühmittelalter», in *Handbuch der Kirchengeschichte*, JEDIN, H. (Hrsg.), II/2, Freiburg-Basel-Wien 1975/1985, pp. 95-179.

FAJARDO FERNÁNDEZ, J., «Expectativa de derecho», in *Diccionario General de Derecho Canónico*, OTADUY, J., VIANA, A., SEDANO, J. (dirs.), Cizur Menor – Pamplona 2012, III, pp. 860-861.

FRENZ, T., *Bibliographie zur Diplomatie und verwandten Fachgebieten der Historischen Hilfswissenschaften mit besonderer Berücksichtigung der Papsturkunden. Herrscherurkunden, Päpste, Geschäftsgang, Kanzleiordnungen, -regeln, -leitfäden*: [http://wwws.phil.uni-passau.de/histhw/bibliographie/2p\\_Gesch\\_Kanzle...](http://wwws.phil.uni-passau.de/histhw/bibliographie/2p_Gesch_Kanzle...) (Consultato 04.08.2015).

FROJIMOVICS, K., KOMORÓCZY, G., PUSZTAY, V., STRBIK, A., *A zsidó Budapest. Emlékek, szertartások, történelem*, Budapest 1995.

GARCÍA Y GARCÍA, A., «The Fourth Lateran Council and the Canonists», in *The History of Medieval Canon Law in the Classical Period, 1140-1234: From Gratian to the Decretals of Pope Gregory IX*, HARTMANN, W., PENNINGTON, K. (eds.), Washington, D. C. 2008, pp. 367-378.

GÖLLER, E., «Die Kommentatoren der päpstlichen Kanzleiregeln vom Ende des 15. bis zum Beginn des 17. Jahrhunderts», in *Archiv für katholisches Kirchenrecht* 85 (1905) pp. 441-460; 86 (1906) pp. 20-34; pp. 259-265.

JAFFÉ, P., *Regesta pontificum romanorum ab condita Ecclesia ad annum post Christum natum MCXCVIII*, LOEVENFELD, C. S., KALTENBRUNNER, F., EWALD, P., Lipsiae 1885.

MERCATI, A., *Raccolta di Concordati su materie ecclesiastiche tra la Santa Sede e le Autorità Civili*, Roma 1919.

MEYER, A., «Spätmittelalterliche päpstliche Kanzleiregeln», in *Von der Ordnung zur Norm: Statuten in Mittelalter und Frühen Neuzeit*, DROSSBACH, G. (Hrsg.), Paderborn 2010, pp. 95-108.

MOLLAT, G., «Expectatives», in *Dictionnaire de droit canonique*, NAZ, R. (dir.), V, Paris 1953, pp. 678-690.

MÜLLER, H., *Die Franzosen, Frankreich und das Basler Konzil (1431-1449)* (Konziliengeschichte), Paderborn – München – Wien - Zürich 1990.

SCHÜRER, E., *Storia del popolo giudaico al tempo di Gesù Cristo (175 a. C. – 135 d. C.)*, Brescia 1997.

TANGL, M., *Die päpstlichen Kanzleiordnungen von 1200-1500*, Innsbruck 1894 (rist. Aalen 1959). TÖRÖK, J. (ed.), *Magyarország primása. Közjogi és történeti vázlat*, Pest 1859.

VON HEFELE, K.-J., LECLERCQ, H., *Histoire des Conciles d'après les documents originaux*, Paris 1914.

VON OTTENTHAL, E., *Regulae Cancellariae Apostolicae. Die päpstlichen Kanzleiregeln von Johannes XXII. bis Nikolaus V.*, Innsbruck 1888 (rist. Aalen 1968).

WATSON, F., *Vives: on Education. A translation of the De tradendis Disciplinis of Juan Luis Vives, together with an introduction*, Cambridge 1913 (rist. 2015), pp. 90-106.

WOLFRAM, H., *Arn von Salzburg und Karl der Große, in 1200 Jahre Erzbistum Salzburg. Die älteste Metropole im deutschen Sprachraum*, DOPSCH, H., KRAMML, P. F., WEIß, A. S. (Hrsg.), (Mitteilungen der Gesellschaft für Salzburger Landeskunde 18. Ergänzungsband), Salzburg 1999.

WOLTER, H., «Das Papsttum auf der Höhe seiner Macht (1198-1216)», in *Handbuch der Kirchengeschichte*, JEDIN, H. (Hrsg.), III/2, Freiburg-Basel-Wien 1968/1985, pp. 168-236.